



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XVII - n. 21

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 11 giugno 2007

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I686 - INAIL-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA	
<i>Provvedimento n. 16873</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	15
C8449 - GRUPO CATALANA OCCIDENTE/ATRADIUS	
<i>Provvedimento n. 16881</i>	15
C8479 - AKZO NOBEL/ RAMO DI AZIENDA DI KCH GROUP	
<i>Provvedimento n. 16882</i>	17
C8494 - CISCO SYSTEMS/WEBEX COMMUNICATIONS	
<i>Provvedimento n. 16883</i>	20
C8495 - LUCCHINI/SIDERCO	
<i>Provvedimento n. 16884</i>	23
C8496 - FLINT GROUP/DAY INTERNATIONAL GROUP	
<i>Provvedimento n. 16885</i>	26
C8497 - MARCEGAGLIA/MITA RESORT	
<i>Provvedimento n. 16886</i>	30
C8498 - SINPAR-SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI-LUPAR/LUCCHINI SIDERMECCANICA	
<i>Provvedimento n. 16887</i>	33
C8500 - TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE/AEM TRASPORTO ENERGIA-RETE DI TRASMISSIONE ELETTRICA IRIDE	
<i>Provvedimento n. 16888</i>	36
C8501 - ESSO ITALIANA/RAMO D'AZIENDA DI SOCIETÀ DI PERSONE	
<i>Provvedimento n. 16889</i>	40
C8502 - UNICOOP FIRENZE/RAMI D'AZIENDA B.B.O-INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO	
<i>Provvedimento n. 16890</i>	42
PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA	45
IP20 - UNIPSA-ISSEA DI MASSIMO SILVESTRI	
<i>Provvedimento n. 16880</i>	45
PI5612 - CFM DI MATTEI VERONICA	
<i>Provvedimento n. 16891</i>	48
PI5667 - EUROFIN ITALIA & PARTNERS DI TRINGALI GIUSEPPINA	
<i>Provvedimento n. 16892</i>	54
PI5896 - SCONTO DEL 55% DA "PERSEMPRE ARREDAMENTI"	
<i>Provvedimento n. 16893</i>	61
PI5989 - RISTORANTE PIZZERIA POMPOSA	
<i>Provvedimento n. 16894</i>	63
PI5989B - PIZZERIA LOCANDA ESTE CAFFÈ	
<i>Provvedimento n. 16895</i>	65

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I686 - INAIL-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA

Provvedimento n. 16873

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTO l'articolo 81 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la segnalazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL - del 6 aprile 2007, riguardante la gara n. 14/2006 a procedura ristretta per l'affidamento del proprio servizio di cassa generale (bando pubblicato in G.U. n. 92 del 20 aprile 2006);

VISTE le successive integrazioni da parte di INAIL, pervenute in data 24, 26 aprile e 2 maggio 2007, relative alle gare n. 9/2002 (in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2003), n. 12/2004 (in G.U. n. 271 del 18 novembre 2004) e n. 6/2005 (in G.U. n. 191 del 18 agosto 2005) aventi parimenti ad oggetto il proprio servizio di cassa generale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Il segnalante

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito INAIL) è un ente pubblico erogatore di servizi, dotato di personalità giuridica e con gestione autonoma. Gli organi istituzionali sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il Collegio dei Sindaci e il Direttore generale.

2. L'INAIL persegue una pluralità di obiettivi: ridurre il fenomeno infortunistico; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.

Tra le prestazioni garantite dall'INAIL sono ricompresi i pagamenti delle "indennità per inabilità temporanea assoluta" nel caso in cui tale inabilità comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni e i pagamenti di "rendite dirette mensili per inabilità permanente".

Le imprese interessate

3. UNICREDIT Banca S.p.A. (di seguito UNICREDIT) è un'impresa, attiva nel settore bancario, nata nel corso degli anni novanta dall'unione di Banca CRT, Cariverona, Cassamarca, Caritro, Credito Italiano, CRTrieste e Rolo Banca 1473. Essa eroga diversi servizi, tra i quali quelli attinenti l'attività di raccolta e impieghi, nonché il collocamento di prodotti finanziari alle famiglie e alle imprese. UNICREDIT è la principale entità *retail* del Gruppo UniCredito Italiano, il quale rappresenta uno dei primi gruppi bancari nazionali.

4. Banca Intesa S.p.A. (di seguito INTESA) è un'impresa attiva nel settore bancario a seguito dall'integrazione, nel 1998, di Cariplo e Ambroveneto. Nel 1999 Banca Commerciale italiana entra a far parte del Gruppo Intesa. Con la successiva fusione di Banca Commerciale Italiana in INTESA, avvenuta nel maggio 2001, il gruppo assume la denominazione di IntesaBci. A seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI S.p.A., INTESA è diventata ed è attualmente parte di uno dei principali gruppi bancari nazionali: il nuovo gruppo bancario Intesa Sanpaolo¹.

5. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A (di seguito BNL) è un'impresa, a capo dell'omonimo gruppo, attiva nell'erogazione di servizi bancari e finanziari, fondata nel 1913 come Istituto di Credito per la Cooperazione e che ha assunto l'attuale denominazione nel 1929. Nel 1992, tale banca è stata trasformata da Istituto di diritto pubblico, controllato dal Ministero del Tesoro per circa l'80% del capitale, in Società per Azioni. Nel novembre 1998 è stata privatizzata e, a seguito della conclusione dell'Offerta Pubblica di Acquisto da parte di BNP Paribas S.A., BNL è attualmente parte del Gruppo internazionale BNP Paribas.

6. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche MPS) è un'impresa, a capo dell'omonimo gruppo, che opera nel settore bancario nella forma di società per azioni a partire dal 1995. MPS è attiva, anche tramite proprie controllate, nei diversi segmenti dell'attività bancaria e finanziaria, da quella tradizionale al credito speciale, con una particolare vocazione *retail*. MPS è oggi a capo di uno dei primi cinque gruppi bancari italiani con quote di mercato di rilievo in tutte le aree di *business* in cui opera.

II. IL FATTO

a. La gara segnalata

7. In data 6 aprile 2007 è pervenuta all'Autorità una segnalazione avente per oggetto l'ultima gara a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di cassa generale dell'INAIL (gara n. 14/2006, bando pubblicato in G.U. n. 92 del 20/04/2006²). Tale gara è l'ultima di una serie di tre precedenti procedure tutte concluse senza dar luogo all'aggiudicazione e che, conseguentemente, hanno comportato la ripetuta proroga della convenzione per l'erogazione del servizio da parte delle medesime banche fornitrici dal 1997³.

¹ Cfr. C8027 Banca Intesa SpA/San Paolo IMI SpA, in *Bollettino* n. 49/2006.

² Spedito alla GUCE il 12 aprile 2006.

³ Trattasi delle banche che hanno stipulato la convenzione oggetto del bando del 13 aprile 1996 nel seguito richiamato.

8. Con riferimento all'ultima gara sopra citata, il 24 maggio 2006 risultano giunte all'INAIL domande di partecipazione da parte di due raggruppamenti temporanei di impresa (di seguito anche RTI) guidati, rispettivamente, da UNICREDIT (RTI partecipato anche da INTESA, Banca di Roma S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.) e da BNL (RTI partecipato anche da MPS, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l.). Sono seguite, in data 8 agosto 2006, gli invii delle lettere di invito da parte di INAIL e, in data 26 ottobre, la presentazione e l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica.

9. Con propria segnalazione del 6 aprile u.s. l'INAIL ha informato l'Autorità di essere pervenuto, in data 1° febbraio 2007, alla determinazione di non procedere all'aggiudicazione definitiva della gara suddetta e di aprire, in via di autotutela, un procedimento amministrativo di riesame dei criteri di aggiudicazione del servizio. Inoltre, la stessa segnalazione rilevava la possibilità di una revoca della gara medesima e la necessità di condurre una serie di approfondimenti sulla onerosità del servizio, alla luce delle offerte presentate e delle osservazioni formulate da alcuni partecipanti, tra l'altro, circa l'impatto della ripartizione dei punteggi tra criteri qualitativi e criteri economici.

10. Essendo tra i destinatari della suddetta segnalazione di INAIL, BNL e UNICREDIT hanno inviato all'Autorità, in data 10 aprile 2007, due comunicazioni aventi per oggetto la stessa gara.

11. BNL rileva, riunendo una serie di comunicazioni inviate a INAIL a partire dal giugno 2006, varie problematiche connesse alla gara n. 14/2006 dovute, tra l'altro, a due elementi: (i) la presenza nel RTI concorrente, con capogruppo UNICREDIT, non solo di soggetti bancari, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/93 (si tratta di Banca Intesa S.p.A. e Banca di Roma S.p.A.), ma anche di Poste Italiane S.p.A.; (ii) la non convenienza economica dell'offerta del RTI concorrente. A fronte di tali considerazioni, alle quali si aggiungono anche valutazioni di difformità dalla prescrizione di gara circa i tempi di esecuzione dei mandati, BNL richiede a INAIL: di escludere il RTI con capogruppo UNICREDIT e di aggiudicare la gara al RTI guidato dalla stessa, evitando di contemplare l'ipotesi di annullamento della gara.

12. UNICREDIT comunica, invece, che la Commissione tecnica ha concluso i suoi lavori e che la gara n. 14/2006 deve ritenersi pertanto aggiudicata al RTI da lei stessa guidato.

13. L'INAIL ha dapprima sospeso l'aggiudicazione, informando l'Autorità con la citata lettera del 6 aprile 2007; successivamente, in data 3 maggio 2007, ha reso noto che il Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio, con determinazione n. 101 del 30.4.2007, ha deciso "di non procedere alla revoca della gara indetta per l'affidamento del servizio di cassa".

b. L'affidamento del servizio di cassa generale

14. Oggetto delle ultime quattro gare bandite dall'INAIL⁴ è l'erogazione del proprio servizio di cassa generale che, in base alle richieste del bando, contempla lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione delle operazioni finanziarie riferite ai movimenti finanziari di bilancio da contabilizzare nei conti correnti entrate e uscite della Direzione Generale e delle Unità territoriali⁵;
- la gestione del *plafond* e dei relativi rapporti con la ex Tesoreria Centrale dello Stato;

⁴ Cfr. Bandi di gara d'appalto in G.U. n. 1 del 02.01.2003, G.U. n. 271 del 18.11.2004, G.U. n. 191, del 18.08.2005 e G.U. n. 92 del 20.04.2006.

⁵ In tutti i quattro bandi richiamati nella nota precedente la gestione delle operazioni finanziarie sono anche specificate nell'ammontare, sempre indicato complessivamente per un importo di circa 19.000.000.000 euro.

- l’eventuale concessione di anticipazioni di cassa in caso di mancanza di liquidità sui conti correnti;
- la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori di proprietà;
- la corresponsione delle competenze al personale dipendente e il pagamento delle indennità per inabilità temporanea, con modalità accentrate, agli aventi diritto residenti in Italia e all’estero;
- la disponibilità ad effettuare, a richiesta dell’INAIL, il pagamento delle rendite di inabilità permanente agli aventi diritto residenti in Italia e all’estero.

15. Il bando di gara della quarta procedura ristretta specifica, così come i tre precedenti, che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base ai parametri indicati nel Disciplinare.

16. In particolare, la valutazione dell’offerta si basa sia sulla “*qualità del servizio*” che sulle “*condizioni economiche*”, ma è sempre prevalente l’attribuzione del punteggio assegnato alla qualità (70 punti) rispetto ai prezzi (30 punti).

17. I bandi hanno sempre specificato che per qualità si intende:

- il numero di filiali e sportelli sulle piazze dove esistono sedi INAIL e/o sull’intero territorio nazionale,
- il livello di informatizzazione, i tempi di esecuzione dei mandati,
- il numero e l’importo dei servizi di cassa o tesoreria svolti per enti pubblici o privati,
- i servizi aggiuntivi o migliorativi e integrativi nonché le facilitazioni offerte soprattutto per i dipendenti ed ex dipendenti INAIL.

18. Quanto alle condizioni economiche, queste hanno sempre fatto riferimento ai seguenti fattori:

- i tassi creditori sul conto cassa generale, conti uscite e conti entrate;
- i tassi debitori (sui medesimi conti di cui sopra);
- le commissioni raggruppate per tipo di servizio, in particolare vengono specificate le spese di tenuta conto, le spese per riscossioni delle unità territoriali e della Direzione Generale, le spese per riscossioni effetti e documenti consegnati per il dopo incasso, le spese per pagamenti delle unità territoriali e Direzione Generale diversi da quelli istituzionali (con specificazione dei pagamenti a mezzo assegno circolare e accredito in c/c), le spese per pagamenti istituzionali;
- le valute distinte per tipo di servizio.

19. Il bando della quarta e ultima gara presenta alcuni elementi di novità rispetto ai tre precedenti. Infatti, l’aggiudicazione è prevista anche nel caso della presentazione di una sola offerta valida⁶; la presentazione del servizio è riservata a imprese svolgenti attività di cui al Decreto Legislativo n. 385/93 ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13, 14 e 16 dello stesso decreto ovvero di apposita autorizzazione legislativa⁷; inoltre, è modificata la ripartizione dei punteggi a vantaggio dei criteri qualitativi relativi al numero e localizzazione degli sportelli nel territorio nazionale.

c. Le gare svolte

20. A seguito dello svolgimento di un appalto concorso del 13 aprile 1996⁸, l’INAIL stipulò la convenzione (di seguito anche convenzione del 1996) per la fornitura dei servizi di cassa generale

⁶ I precedenti bandi, invece, richiedevano la presenza di almeno due offerte valide per procedere all’aggiudicazione.

⁷ I precedenti bandi specificavano, invece, che: “la prestazione del servizio è riservata alle imprese bancarie svolgenti l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 385/1993 ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 per le banche italiane e agli artt. 13 e 16, comma 3 per le banche comunitarie del medesimo decreto legislativo”.

⁸ Appalto oggetto di delibera del CdA INAIL n. 260, in data 25 febbraio 1997.

con il RTI risultato vincitore, composto da Credito Italiano (successivamente parte del gruppo UNICREDIT), Banca Commerciale Italiana (successivamente parte del gruppo INTESA), BNL e MPS⁹. Tale convenzione aveva originariamente una durata di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 1997. Al suo scadere si sono susseguite quattro procedure ad evidenza pubblica – di cui l’ultima oggetto della segnalazione all’Autorità –, tutte non aggiudicate. L’INAIL¹⁰ ha conseguentemente proceduto più volte alla proroga della convenzione al RTI aggiudicatario della convenzione del 1996¹¹.

21. Più in dettaglio, la prima gara per l’aggiudicazione del servizio di cassa generale dell’INAIL, successiva alla scadenza, avvenuta nel febbraio 2002, della convenzione del 1996, venne realizzata attraverso una procedura ristretta – licitazione privata n. 9/2002 - con bando di gara pubblicato in G.U. n. 1 del 2/1/2003.

22. A tale gara parteciparono, solo in fase di preselezione, due distinti raggruppamenti temporanei così costituiti:

1. BNL (capogruppo), MPS, Banca di Roma S.p.A.;
2. UNICREDIT (capogruppo), Unicredit Banca di Impresa S.p.A.¹², INTESA.

23. Questa gara non venne aggiudicata in quanto, nella fase di apertura delle offerte economiche, venne riscontrata un’anomalia nell’offerta presentata dal RTI facente capo a UNICREDIT¹³. Mancando almeno due offerte valide la gara venne dichiarata deserta, ai sensi di quanto previsto nel bando di gara.

24. Con licitazione privata n. 12/2004 - pubblicata in G.U. n. 271 del 18/11/2004 -, venne quindi indetta una nuova procedura per l’aggiudicazione del medesimo servizio generale di cassa dell’INAIL.

25. I due seguenti raggruppamenti fecero domanda di partecipazione:

1. UNICREDIT (capogruppo), BNL, MPS;
2. Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. (capogruppo), Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banche Popolari Unite S.c.p.A., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c. a r.l., Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l., Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c. a r.l..

26. Anche questa seconda gara, successiva alla scadenza della convenzione, venne dichiarata deserta poiché, in risposta alle lettere di invito, pervenne solo un’offerta da parte del RTI guidato da UNICREDIT. Dal momento che il bando specificava la necessità di avere almeno due offerte economiche per la validità della gara, l’INAIL si vide nuovamente costretto a prorogare la convenzione, sempre alle banche allora aggiudicatarie, e a bandire una terza gara.

27. La terza gara a procedura ristretta – licitazione privata per l’affidamento del servizio generale di cassa dell’INAIL n. 6/2005 – venne svolta a seguito della pubblicazione del bando in G.U. n. 191, del 18 agosto 2005. Due furono i raggruppamenti che fecero richiesta di essere ammessi alla presentazione delle offerte:

⁹ Cfr. documentazione INAIL del 6, 24, 26 aprile 2007 e 2, 3 maggio 2007.

¹⁰ Documentazione pervenuta con lettera dell’INAIL del 24 e 26 aprile 2007.

¹¹ La convenzione è scaduta il 28 febbraio 2002 e risulta prorogata più volte, l’ultima richiesta è del 30 marzo 2007, con proroga del servizio al 30 giugno 2007. Cfr. lettera Unicredit del 10 aprile 2007.

¹² Si noti che Unicredit Banca di Impresa S.p.A. partecipava come società appartenente al medesimo gruppo Unicredit.

1. UNICREDIT (capogruppo), Banca di Roma S.p.A.;
2. BNL (capogruppo), INTESA, MPS, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare di Milano S.c. a r.l..

28. Analogamente a quanto avvenuto per le precedenti due gare, anche questa terza procedura di aggiudicazione venne dichiarata deserta poiché l'unica offerta che giunse all'INAIL, dopo l'invio delle lettere di invito ad entrambi i raggruppamenti, pervenne dal RTI con capogruppo BNL.

29. L'ultima gara è stata effettuata con procedura ristretta – licitazione privata n. 14/2006 – con bando pubblicato in G.U. n. 92 del 20/04/2006.

30. I due RTI che hanno presentato domanda di partecipazione e sottoposto un'offerta economica sono i seguenti:

1. UNICREDIT (capogruppo), INTESA, Banca di Roma S.p.A., Poste Italiane S.p.A.;
2. BNL (capogruppo), MPS, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l..

31. L'aggiudicazione di tale gara ha sollevato una serie di problematiche, già sopra citate, relative alla valutazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio in esame, così come di alcune presunte difformità, rispetto al capitolato, riguardanti la partecipazione di Poste Italiane S.p.A. e i tempi di esecuzione dei mandati¹⁴.

III. LE VALUTAZIONI

a) I mercati rilevanti

32. Le gare descritte in precedenza hanno per oggetto la domanda di specifici servizi, espressa da un determinato organismo di diritto pubblico, che svolge una funzione centrale ai fini dell'obiettivo pubblico della protezione sociale, e come tale caratterizzata da rilevanti peculiarità.

33. Infatti, trattandosi di un organismo pubblico, la domanda per la fornitura del servizio di cassa generale dell'INAIL viene espressa mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

34. In secondo luogo, le condizioni di fornitura devono soddisfare requisiti dettagliatamente definiti nel capitolato, relativi tanto a elementi qualitativi quanto a varie condizioni economiche concernenti il fornitore. Infatti, i bandi specificano, in merito alla "capacità tecnica", la necessità di dare informazioni necessarie per valutare, tra l'altro, la conformità ai requisiti relativi alla presenza sul territorio. Quanto alla "capacità economica e finanziaria" viene richiesto di attestare: (i) un determinato ammontare di patrimonio netto¹⁵; (ii) di aver svolto servizi di cassa o di tesoreria con gestione di movimenti finanziari in entrata e in uscita¹⁶.

35. In terzo luogo, le stesse modalità di fornitura sono dettagliatamente specificate nei bandi, come dimostrano gli allegati relativi alle "condizioni e modalità di svolgimento del servizio di cassa generale". Ogni servizio è descritto in modo particolareggiato, tra l'altro, in relazione ai criteri di esecuzione, alle operazioni che coinvolge, alla documentazione da far pervenire, alle comunicazioni da effettuare, alle tecniche informatiche da seguire e sulla tempistica.

¹³ In particolare, dalla documentazione dell'INAIL (lettera del 24 aprile 2007) risulta che venne rilevata la mancata indicazione del valore di una commissione bancaria e la Commissione ritenne, dopo aver interpellato l'Avvocatura generale dell'Istituto, indeterminata e inammissibile l'offerta di tale raggruppamento temporaneo.

¹⁴ Lettera INAIL del 6 aprile 2007.

¹⁵ In tutti i bandi indicato come non inferiore a 1 miliardo di euro.

¹⁶ Nell'ultimo bando è anche indicato il volume minimo, pari a 57 miliardi di euro nel triennio 2002/2003/2004.

A ciò si aggiunga la rilevante entità della domanda espressa tanto in volumi movimentati che in servizi da erogare da parte del fornitore. Infatti, le operazioni finanziarie da gestire sono quantificate nei bandi per un importo complessivo non inferiore a 19 miliardi di euro; inoltre, considerando a titolo esemplificativo la quarta gara, INAIL ha indicato alle banche che le uscite impegnate sono pari a circa 9.969.000.000 euro¹⁷:

Altra importante peculiarità della domanda è la durata della fornitura richiesta pari, in tutti i quattro bandi, a sei anni.

36. Alla luce delle specificità della domanda formulata dall'INAIL nelle quattro procedure di aggiudicazione richiamate, si ritiene corretto far coincidere il mercato rilevante del prodotto con le gare medesime, aventi per oggetto il servizio di cassa generale dello stesso Istituto. In diversi procedimenti per fattispecie analoghe, infatti, l'Autorità ha individuato il mercato rilevante con riferimento alle sole forniture, aventi ad oggetto specifici beni o servizi, per le gare relative al singolo ente appaltante dando rilievo, tra l'altro, a elementi quali la modalità di esecuzione via procedura a evidenza pubblica, la predisposizioni di un capitolato, le modalità e i tempi di pagamento¹⁸.

37. Sul punto la stessa giurisprudenza si è espressa nel senso della correttezza di tale approccio, sostenendo che nel caso di intese restrittive la definizione del mercato rilevante è sempre relativa al contesto di riferimento e che nel caso di gare si debba fare una valutazione in funzione della rilevanza della medesima in termini di domanda espressa rispetto all'offerta¹⁹.

38. Le richiamate peculiarità delle forniture appaiono centrali con riferimento alle gare in esame, quindi, sulla base delle informazioni allo stato disponibili è possibile individuare come mercato rilevante per l'analisi della fattispecie quello per l'affidamento del servizio di cassa generale dell'INAIL.

39. Ciò non vale, tuttavia, ad escludere che il contesto competitivo, nel quale valutare le condotte, possa essere più esteso delle singole gare in esame. Sul punto si rileva, peraltro, che Banca d'Italia ha avviato sulle problematiche legate al settore dei servizi di tesoreria degli enti pubblici una specifica indagine conoscitiva²⁰.

¹⁷ Cfr. lettera INAIL del 26 ottobre 2006. Nella medesima lettera sono specificate anche le seguenti altre voci: a) impegni per pagamenti istituzionali 6.090.000.000 euro circa (divisi tra indennità temporanea 748.000.000, rendite 5.000.000.000, altri pagamenti 342.000.000); b) impegni per pagamenti diversi da quelli istituzionali 3.879.000.000 euro (divisi tra stipendi/pensioni 643.500.000, pagamenti diversi, quali lavori pubblici - acquisti beni servizi - mutui ai dipendenti, circa 3.235.500.000). Viene indicato, inoltre, che la quasi totalità dei pagamenti è effettuata da INAIL mediante assegni circolari o bonifici. Il numero di assegni circolari relativo a pagamenti per indennità temporanea sono circa 1.400.000 e per pagamenti diversi 125.000, mentre i bonifici sono circa 370.000.

¹⁸ Cfr. ad esempio, Pellegrini/Consp, in Bollettino 24/2002; Aziende Trasporto Pubblico Locale-Petrolieri, in Bollettino 22/2001. La legittimità dell'orientamento dell'Autorità è stata confermata dalla giurisprudenza, ad esempio si veda Consiglio di Stato sentenza n. 926 del 2004, relativa al caso precedentemente richiamato Pellegrini/Consp.

¹⁹ Cfr. sentenze n. 1189 e n. 1192 del 2001, relative al caso Assicurazione Rischi Comune di Milano. Più precisamente, il Consiglio di Stato ha sostenuto che "...l'ammissibilità di una coincidenza tra mercato rilevante e gara non può essere né affermata né negata in termini assoluti, dovendosi indagare in concreto le caratteristiche del mercato oggetto della gara". Cfr. anche sentenza del Consiglio di Stato n. 1271 del 2006 laddove si afferma che "*Nell'ipotesi di intese restrittive, la definizione di mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa a circoscrivere il mercato su cui l'abuso è commesso: vale a dire che la definizione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento tra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale è funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito. Invece nella diversa ipotesi di abuso di posizione dominante, la definizione di mercato rilevante precede quella della posizione dominante, e costituisce un presupposto dell'illecito*".

²⁰ Cfr. Bollettino dell'Autorità n. 27/2001 del 25 giugno 2001. In particolare, Banca d'Italia ha rilevato che: "[N]elle gare indette da enti pubblici per l'affidamento del servizio si riscontra la presentazione di un numero limitato di offerte valide,

40. Dal punto di vista geografico, si ritiene che il mercato rilevante oggetto del presente procedimento investa l'intero territorio nazionale. Infatti, rileva osservare che gli stessi bandi specificano che il luogo di esecuzione dei lavori è il "territorio nazionale".

Inoltre, i requisiti e/o i punteggi previsti nei bandi fanno espressamente riferimento al possesso dei partecipanti, singolarmente o in RTI, di una rete di sportelli a livello nazionale e ciò sia per la dimostrazione della capacità tecnica che per il raggiungimento del valore massimo come offerta "economicamente più vantaggiosa".

b) La qualificazione della fattispecie

41. Il complesso degli elementi sino ad ora descritti, consente di ipotizzare l'esistenza di un coordinamento delle quattro banche aggiudicatarie della convenzione oggetto del bando del 13 aprile 1996, atto ad evitare che si realizzasse un effettivo confronto competitivo attraverso lo svolgimento delle gare e quindi a determinare la prosecuzione dell'erogazione del servizio di cassa generale per l'INAIL mediante proroga della convenzione. Tra l'altro, tale coordinamento sarebbe posto in essere da UNICREDIT, INTESA, MPS e BNL, quattro tra le principali banche a livello nazionale.

42. Occorre osservare che tali società sono non solo tra le più importanti banche a livello nazionale, ma anche e soprattutto, ai fini della valutazione delle condotte e alla luce dei requisiti di partecipazione al bando e di attribuzione dei punteggi, le principali banche per l'erogazione dei servizi in esame (in termini di numero e di volumi di servizi di cassa ad altri enti e reti sportelli detenuta). La loro presenza in un raggruppamento temporaneo di impresa assicura un vantaggio nei requisiti qualitativi difficilmente raggiungibile da altri raggruppamenti.

43. Tenendo presente tali peculiarità, il fatto che le tre gare successive alla scadenza della convenzione, ossia la n. 9/2002 - n. 12/2004 - n. 6/2005, non siano mai potute andare a buon fine, mancando la presenza di due offerte economiche valide all'INAIL, appare elemento di grande anomalia.

Inoltre, la stessa struttura dei raggruppamenti appare difficilmente spiegabile come esito di una scelta individualmente razionale delle banche finalizzata a partecipare al RTI e a formulare l'offerta economica per ottenere l'aggiudicazione della gara.

44. Si noti, sul punto, che nella prima gara - n. 9/2002 - UNICREDIT e INTESA danno vita ad un medesimo RTI, mentre BNL e MPS sono riunite in un RTI differente. Tuttavia, la gara risulta non aggiudicata poiché solo il raggruppamento guidato da BNL presenta un'offerta economica valida

45. Nella seconda gara - n. 12/2004 - UNICREDIT si presenta in RTI insieme a BNL e MPS, mentre precedentemente erano riuniti in raggruppamenti diversi. Viceversa, INTESA, già banca erogatrice il servizio con la convenzione del 1996 e partecipante alla gara precedente, non presenta domanda di partecipazione, né singolarmente né in raggruppamento con altre banche.

46. La terza gara n. 6/2005, in rapida successione rispetto alla precedente, vede presenti RTI con configurazioni ancora diverse. Infatti, in questo caso le quattro banche fornitrici del servizio con la convenzione del 1996, si dividono in due diversi raggruppamenti: nel primo, oltre a BNL

inferiore a quello dei soggetti che hanno chiesto o sono stati invitati a partecipare alla gara; talvolta, l'offerta valida è unica e proviene dalla banca che già svolge il servizio; il vincitore della gara è in numerosi casi il soggetto già assegnatario del servizio".

(capogruppo) e MPS, torna a partecipare INTESA; nel secondo RTI, invece, UNICREDIT, con il ruolo di capogruppo, dà vita ad un diverso RTI con Banca di Roma S.p.A..

Vale osservare che anche questa gara non viene aggiudicata in considerazione del fatto che in fase di presentazione delle offerte partecipa un solo raggruppamento, quello guidato da BNL.

47. Anche la quarta gara, differente dalle precedenti in alcuni elementi della struttura stessa del bando, fa emergere problemi diversi nell'aggiudicazione, tanto da condurre alla sua sospensione – con conseguente proroga della convenzione - e successiva revoca. Ne consegue che anche tale gara appare riconducibile alla ipotizzata strategia coordinata delle quattro suddette banche.

48. In conclusione, quanto sopra riportato evidenzia modalità di partecipazione alle gare, successive alla scadenza della convenzione del 1996, da parte delle banche già fornitrici del servizio di cassa a INAIL che sembrano basate su una strategia coordinata e non spiegabile da condotte individualmente razionali effettivamente finalizzate a partecipare e competere per vincere le gare.

Infatti, le quattro banche si alternano nel tempo nel partecipare al medesimo raggruppamento e nel formare, invece, raggruppamenti apparentemente concorrenti con l'esito di non far aggiudicare le gare e obbligare l'INAIL a prorogare l'originaria convenzione loro aggiudicata.

49. In particolare, il presunto coordinamento del comportamento delle quattro banche erogatrici del servizio di cassa generale per l'INAIL, con la stipulazione della prima convenzione, può ritenersi finalizzato al condizionamento dell'esito delle gare per il suddetto servizio in modo da ostacolare, o quanto meno limitare, lo svolgimento della competizione tra le banche stesse, così da mantenere stabili nel tempo le posizioni di mercato delle imprese, peraltro attive anche in contesti competitivi più ampi.

c) L'applicabilità del diritto comunitario

50. La sussistenza del pregiudizio al commercio fra Stati membri dipende da un complesso di fattori che possono non essere decisivi se considerati singolarmente e che, tra l'altro, includono: la natura dei prodotti o servizi e la posizione delle imprese interessate (cfr. la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione del pregiudizio al commercio fra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 TCE²¹).

Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, è suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitari l'intesa che, sulla base di una serie di elementi oggettivi di diritto e di fatto, possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico²².

51. In particolare, le gare oggetto del presente provvedimento investono l'intero territorio italiano e interessano quattro tra le principali banche che prestano servizi di cassa generale in Italia. Sul punto, la Commissione osserva che *“gli organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito in diverse sentenze che gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno,*

²¹ Commissione 2004/C 101/07, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.

²² Cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 luglio 2005, *Remia BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee*, C-42/84.

per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal trattato" 23.

52. Quanto alla natura dei servizi in questione si deve osservare che, soprattutto a seguito dell'introduzione dell'euro, il processo di integrazione europea ha avuto un notevole sviluppo ed è uno degli obiettivi fondamentali del mercato unico. Del resto le procedure ad evidenza pubblica espletate per l'aggiudicazione del servizio di cassa generale sono state svolte - col vincolo di soddisfare requisiti dimensionali e di presenza sul territorio nazionale -, in ambito comunitario²⁴.

RITENUTO, pertanto, che l'insieme dei comportamenti posti in essere da Unicredit Banca S.p.A., Banca Intesa S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., è suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Unicredit Banca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Credito" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Minuto Rizzo;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Credito" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2008.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

²³ Punto 78 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio, già citata. V. anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99 *Wouters*.

²⁴ Come anche dalle pubblicazioni sulle Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee GUCE.

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C8449 - GRUPO CATALANA OCCIDENTE/ATRADIUS

Provvedimento n. 16881

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Grupo Catalana Occidente S.A., pervenuta in data 10 aprile 2007;

VISTO il parere dell'ISVAP, pervenuto in data 11 maggio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Grupo Catalana Occidente S.A. (di seguito GCO) è la *holding* di diritto spagnolo posta al vertice del Gruppo Catalana Occidente. Il Gruppo gestisce partecipazioni in società attive nel settore assicurativo; GCO non svolge direttamente alcuna attività in tale settore.

GPO non è attiva in Italia e, pertanto, non realizza alcun fatturato.

Atradius N.V. (di seguito Atradius) è una società di diritto olandese attiva a livello mondiale nel settore della assicurazione del credito e in attività ad esso correlate (riassicurazione del credito, *factoring*, assicurazione/cauzione, recupero crediti e gestione di servizi d'informazione e consulenza creditizia anche per via telematica). In Italia opera in regime di stabilimento attraverso la rappresentanza generale Atradius Credit Insurance N.V. e svolge attività di assicurazione nei rami credito e cauzione ed è autorizzata anche nei rami danni ai beni, r. c. generale, perdite pecuniarie di vario genere, ove la raccolta è esigua. Solo marginalmente, svolge attività accessorie di recupero crediti e servizi di informazione creditizia.

Nel 2005 il fatturato realizzato da Atradius in Italia è stato pari a circa 133 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di GPO, attraverso la controllata Hold CyC S.L. (di seguito Hold Cyc), del controllo esclusivo su Atradius. Hold CyC conferirà il 100% del capitale sociale della società CyC (Compania Espagnola de Seguros y Reaseguros de Credito y Cautiòn S.A., controllata da Hold CyC) in Atradius, in cambio di azioni Atradius di nuova emissione, arrivando a detenere il 64.23% del suo capitale.

GCO otterrà, pertanto, il controllo esclusivo su Atradius (ai sensi dell'articolo 7 legge n. 287/90 e dell'articolo 2359 c.c.), detenendo la maggioranza delle azioni con diritto di voto in assemblea.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16 della medesima legge, in quanto il fatturato generato nel 2005 in Italia dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore alla soglia di 43 milioni di euro.

La concentrazione è stata notificata alle Autorità antitrust nazionali di Spagna, Portogallo, Germania e Stati Uniti.

IV. IL PARERE DELL'ISVAP

L'ISVAP, con parere pervenuto in data 11 maggio 2007, non ha evidenziato la sussistenza di elementi che possano incidere sulla solvibilità ed efficacia degli operatori coinvolti, né sulla stabilità del settore.

V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I settori interessati dalla presente operazione sono quelli dell'assicurazione del credito (in particolare dell'assicurazione del credito commerciale interno e all'esportazione) e dell'assicurazione/cauzione, che rappresentano distinti mercati del prodotto.

GCO non è attiva nel settore della tutela del credito, né negli altri settori in cui opera Atradius in Italia. Pertanto, la concentrazione determinerà solo un mutamento dell'assetto proprietario di Atradius, la cui posizione non muterà nei mercati in cui opera, tra l'altro, caratterizzati dalla presenza di importanti e qualificati concorrenti. Quindi, si ritiene che l'operazione non sia idonea ad incidere in alcun modo sulla struttura concorrenziale di detti mercati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C8479 - AKZO NOBEL/ RAMO DI AZIENDA DI KCH GROUP

Provvedimento n. 16882

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Akzo Nobel NV, pervenuta in data 24 aprile 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Akzo Nobel NV (di seguito, AKZO) è una società quotata di diritto olandese, holding dell'omonimo gruppo ad azionariato diffuso, attivo principalmente nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e chimici e di materiali da rivestimento. Nell'operazione oggetto di comunicazione rivestono il ruolo di acquirenti le tre società Akzo Nobel Coatings International BV, International Paint Singapore Pte Ltd e International Paint LLC, tutte controllate dal gruppo AKZO.

Nel 2006 il fatturato consolidato realizzato dal gruppo AKZO è stato pari a 13,7 miliardi di euro a livello mondiale di cui [5-10]¹ miliardi in UE e circa [superiore a 432] milioni in Italia.

Oggetto di acquisizione è un ramo di azienda costituito da un insieme di beni materiali ed immateriali connessi all'attività di produzione e commercializzazione di materiali da rivestimento protettivo per strutture in acciaio e cemento, appartenenti a società del gruppo multinazionale facente capo alla società di diritto tedesco KCH Group GmbH (di seguito KCH). Tale insieme di beni materiali ed immateriali, comprensivo di diritti di proprietà intellettuale e know-how, ricomprende impianti produttivi situati negli Stati Uniti e a Singapore e un gruppo di marchi utilizzati per la commercializzazione di materiali da rivestimento protettivo per strutture in acciaio e cemento.

Nel 2006 il fatturato realizzato dal ramo di azienda oggetto di acquisizione è stato di circa [1-5] milioni di euro in Europa e in particolare i ricavi derivanti dallo sfruttamento in Italia dei marchi "Ceilcote" ivi distribuiti ammontano a circa [0-50.000] euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisto da parte del gruppo AKZO, attraverso le proprie controllate Akzo Nobel Coatings International BV, International Paint Singapore Pte Ltd e International Paint LLC, del ramo di azienda costituito dal complesso di beni materiali ed immateriali connessi all'attività di produzione e commercializzazione di materiali da rivestimento protettivo per strutture in acciaio e cemento, appartenenti a società del gruppo facente capo alla

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

società di diritto tedesco KCH e venduti sotto diversi marchi, fra i quali i marchi "Ceilcote" distribuiti in Europa.

L'operazione prevede anche un patto di non concorrenza di durata triennale per i territori nei quali la parte venditrice commercializza i prodotti del ramo di azienda oggetto della concentrazione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un ramo di azienda, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I prodotti interessati dall'operazione in esame sono costituiti dalle soluzioni polimeriche anticorrosive per strutture in acciaio e in cemento, che vengono prodotte dal ramo di azienda oggetto di acquisizione.

Si tratta di prodotti riconducibili al più ampio settore dei prodotti coloranti e delle vernici, e in particolare appartengono alle vernici industriali ad uso protettivo, che si distinguono rispetto alle altre vernici ad uso industriale in base al possesso delle particolari caratteristiche tecniche necessarie per la funzione protettiva cui sono destinati, quali la resistenza a determinate temperature o altri agenti esterni.

Ai fini della presente operazione non appare necessario identificare un'esatta definizione del mercato interessato, dal momento che indipendentemente da quale essa sia, la valutazione concorrenziale dell'operazione comunque non muterebbe.

La dimensione geografica del mercato interessato può essere ritenuta sopranazionale, in virtù dell'assenza di barriere economiche o amministrative idonee ad ostacolare il commercio all'interno dell'Unione Europea, della presenza di costi di trasporto la cui incidenza sul prezzo finale del prodotto è del tutto modesta e del vasto commercio intracomunitario dei prodotti suddetti, che sono spesso utilizzati in grandi progetti, commissionati da società multinazionali a imprese anch'esse di notevoli dimensioni.

A seguito dell'operazione in esame, AKZO incrementerà marginalmente in Europa la propria quota delle vendite di vernici industriali ad uso protettivo pari a circa il [10-20%], in presenza di qualificati concorrenti (Corrocoat, Rema Tiptop, Fuji Glass, 3M, Flowcrete) in grado di offrire prodotti sostitutivi di quelli venduti sotto il marchio Ceilcote.

L'operazione in esame non è, dunque, suscettibile di determinare un mutamento significativo dell'attuale assetto concorrenziale.

² Cfr., in proposito, i punti 18-26 della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C8494 - CISCO SYSTEMS/WEBEX COMMUNICATIONS

Provvedimento n. 16883

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Cisco Systems Inc., pervenuta in data 3 maggio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Cisco Systems, Inc. (di seguito, Cisco), è una società con sede in California (USA) quotata al NASDAQ, le cui azioni sono ampiamente diffuse tra il pubblico. Cisco è attiva a livello mondiale nel design, nello sviluppo, produzione e distribuzione di ogni tipo di prodotto relativo alla connessione alla rete, in particolare attrezzature per il cablaggio a banda larga, prodotti per la tecnologia DSL, impianti di distribuzione video, routers, switches LAN e WAN, prodotti per le reti locali senza fili, dials e altre soluzioni per l'accesso alla rete, strumenti per la gestione di siti web, software per la gestione della rete, programmi di sicurezza e assistenza per l'installazione e la riparazione dei propri prodotti relativi alla connessione alla rete.

Il fatturato complessivamente realizzato a livello mondiale da Cisco, nel 2006, è stato di circa 23 miliardi di euro, di cui circa [3-6]¹ miliardi realizzati nell'Unione Europea e circa [350-500] milioni realizzati in Italia.

La società WebEx Communications Inc. (di seguito, WebEx) è una società ad azionariato diffuso con sede in California (USA), che fornisce attraverso la propria rete, denominata "MediaTone", prodotti che consentono di collaborare in rete, permettendo di condividere applicazioni, documenti e altro materiale, sotto forma di corsi di formazione, seminari o eventi, sviluppo di progetti e altre attività in rete.

Il fatturato complessivamente realizzato a livello mondiale da WebEx, nel 2006, è stato di circa [200-400] milioni di euro, di cui circa [15-25] milioni realizzati nell'Unione Europea e circa [100.000-200.000] realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di WebEx da parte di Cisco attraverso la società controllata al 100% Wonder Acquisition Corporation con sede in Delaware (USA), la quale lancerà una offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni in circolazione WebEx e, successivamente all'acquisizione del controllo, verrà fusa con la società acquisita.

L'operazione inoltre prevede un patto di non concorrenza biennale a carico di alcuni azionisti/dipendenti di WebEx, limitato alle attività svolte dalla stessa WebEx.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'anno 2006 a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all'operazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'attività rilevante ai fini della presente operazione è quella della realizzazione di servizi che permettono agli utenti di lavorare insieme in tempo reale da postazioni remote, permettendo loro di utilizzare e modificare contemporaneamente documenti e dati (cosiddetti servizi di "collaborazione in rete" o "*web data conferencing*").

Vi sono due modelli principali di collaborazione in rete, quella attuata attraverso *software* installati sui *server* delle aziende clienti (collaborazione in rete cosiddetta "*on premises*") e quella nella quale il servizio viene ospitato sulle infrastrutture di un operatore esterno all'azienda cliente (collaborazione in rete cosiddetta "*hosted*").

In particolare, l'acquirente Cisco è presente in tale attività soprattutto con la vendita di *software* da installare sulle infrastrutture delle aziende clienti (collaborazione in rete "*on premises*") e opera marginalmente nella collaborazione in rete "*hosted*", nella quale è invece specializzata l'impresa oggetto di acquisizione WebEx.

Nel caso di specie, la definizione esatta del mercato può essere mantenuta aperta, in quanto, anche nell'ipotesi più restrittiva limitata ai soli servizi di collaborazione in rete "*hosted*", nella quale è attiva l'impresa oggetto di acquisizione WebEx, la valutazione dell'operazione non muterebbe.

Riguardo alla dimensione geografica dei servizi di collaborazione in rete, la stessa può essere considerata di livello mondiale, in ragione della circostanza che i principali clienti fruitori di tali servizi sono società multinazionali e che i fornitori dei servizi stessi non offrono versioni in linguaggio locale dei propri prodotti. Tuttavia, nel caso di specie, la definizione esatta del mercato geografico può essere mantenuta aperta, in quanto, anche nell'ipotesi più restrittiva limitata al territorio nazionale, la valutazione dell'operazione non muterebbe.

A seguito dell'operazione, la quota di Cisco per l'insieme dei servizi di collaborazione passa in Europa dal [1-5%] circa al [15-25%] circa e in Italia dal [1-5%] circa al [15-25%] circa, mentre per i soli servizi di servizi di collaborazione in rete "*hosted*", la sovrapposizione fra le attività delle parti è talmente marginale da poter assimilare gli effetti dell'operazione a quelli della sostituzione di un operatore ad un altro.

² Cfr., in proposito, i punti 18-26 della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

Considerato, inoltre, che le attività in questione risultano caratterizzate da notevoli prospettive di sviluppo, nonché dalla presenza di qualificati operatori che offrono gli stessi servizi (IBM, Microsoft, Genesys Conferencing, Interwise, Raindance/Intercall), l'operazione di concentrazione non risulta idonea a determinare modifiche sostanziali dell'assetto concorrenziale.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati interessati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C8495 - LUCCHINI/SIDERCO*Provvedimento n. 16884*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTO l'atto della società Lucchini S.p.A., pervenuto in data 3 maggio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Lucchini S.p.A. (di seguito, Lucchini) è una società attiva nella produzione e distribuzione di prodotti in acciaio: in particolare, Lucchini è uno dei maggiori produttori europei di acciai lunghi di qualità. Lucchini ha circa 9.500 dipendenti, gestisce 20 stabilimenti in Italia, Francia, Inghilterra e Svezia, vanta una produzione annuale di circa 4 milioni di tonnellate di prodotti in acciaio, tra cui: laminati a caldo, prodotti ferroviari, semi-prodotti, laminati a freddo, getti, forgiati, acciai per utensili e lingotti.

Lucchini è controllata dal gruppo siderurgico russo Severstal, che detiene attualmente il 70,82% del suo capitale sociale, mentre il restante 29,18% del capitale è detenuto da componenti della famiglia Lucchini.

Nel 2006 il gruppo Severstal ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 9.321 milioni di euro, di cui circa [1.000-5.000]¹ milioni di euro nell'Unione Europea² e circa [superiore a 432] milioni di euro in Italia.

Siderco S.p.A. (di seguito, Siderco) è una società attiva nel settore dei servizi sussidiari all'industria siderurgica. Le attività svolte da Siderco sono, in particolare, le seguenti: trattamento (raffreddamento, vagliature e separazione nelle classi granulometriche richieste) delle scorie di acciaieria (circa 1.000 tonnellate al giorno); recupero e taglio delle scorie di acciaieria di vario tipo (soprattutto colaticci) e trasformazione in pezzi pronto forno; movimentazione di materiale vario all'interno dello stabilimento Lucchini di Piombino; trasporto di materie prime (essenzialmente carbone), semi-lavorati e prodotti finiti per carico e scarico di navi, esclusivamente sul pontile Lucchini di Piombino.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Si segnala che tale dato si riferisce alla regione geografica dell'Europa, ed include dunque anche vendite extra-EU.

Il capitale di Siderco, *ante* operazione, era detenuto in misura paritaria da quattro persone fisiche, tre delle quali risultano essere componenti della famiglia Lucchini.

Nel 2006 Siderco ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 7,7 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione, realizzata nel marzo 2007, è consistita nell'acquisizione da parte di Lucchini dell'intero capitale sociale di Siderco.

L'operazione è stata definita sulla base di un accordo intervenuto tra le parti in data 12 marzo 2007 e conclusa attraverso la successiva girata dei relativi certificati azionari, avvenuta in data 14 marzo 2007.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della predetta operazione di concentrazione dall'insieme delle imprese interessate è risultato superiore alle soglie di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 previste al momento della realizzazione dell'operazione stessa.

Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che l'operazione di concentrazione è stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in oggetto, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato in Italia dalle imprese interessate, per il periodo al quale l'operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione suddetta, realizzatasi in data 14 marzo 2007, non è stata comunicata preventivamente, in violazione del citato articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alla società Lucchini S.p.A. la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione all'operazione di concentrazione riguardante l'acquisizione del controllo della società Siderco S.p.A.;

b) l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società Lucchini S.p.A., per

l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione preventiva dell'operazione di cui alla precedente lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Paolo Romanelli;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale Istruttoria dai legali rappresentanti della società Lucchini S.p.A., ovvero da persone da esse delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C8496 - FLINT GROUP/DAY INTERNATIONAL GROUP

Provvedimento n. 16885

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Flint Group Inc., pervenuta in data 3 maggio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Flint Group Inc. (di seguito, Flint) è una società di diritto americano attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di inchiostri per stampa e pigmenti/resine per la grafica, l'imballaggio e le industrie coloranti.

Flint è controllata da Aster 2 S.A., una holding che appartiene a CVC Fund, un fondo di investimento gestito a sua volta da CVC Capital Partners (di seguito CVC), società le cui attività consistono nell'acquisto di partecipazioni azionarie e obbligazionarie in tutto il mondo al fine di realizzare operazioni di *venture capital*.

Nel 2005, il gruppo CVC ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 21,5 miliardi di euro, di cui circa [10-20]¹ miliardi di euro nell'Unione Europea e [superiore a 432] miliardi di euro in Italia.

Day International Group Inc. (di seguito, Day) è una società di diritto americano attiva nel *design*, produzione e commercializzazione di prodotti consumabili per il trasferimento dell'immagine, ed in particolare tessuti gommati, *sleeves* e prodotti chimici per la stampa. Day è controllata dal fondo di investimento Greenwich IV LLC.

Nel 2005, Day ha realizzato a livello mondiale un fatturato di circa 260 milioni di euro, di cui circa [0-100] milioni di euro nell'Unione Europea e [0-50] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di Flint della totalità del capitale sociale di Day.

Costituiscono parte integrante delle operazioni un patto di non concorrenza e un obbligo di non sollecitazione.

Il patto di non concorrenza prevede l'obbligo, a carico di alcuni azionisti di Day e per un periodo di un anno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione, di non svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna attività in concorrenza con quella svolta dalla società acquisita o da sue controllate.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

In base all'obbligo di non sollecitazione, gli stessi soggetti si impegnano, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione, a non sollecitare, direttamente o indirettamente, alcun cliente di Day a interrompere le proprie relazioni commerciali con Day stessa.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza e l'obbligo di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita ed avendo una durata limitata nel tempo, non eccedente il periodo di due anni².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

La presente operazione interessa il settore dei prodotti consumabili per la stampa.

In particolare, i mercati interessati dalla presente operazione sono: (i) il mercato per i prodotti chimici per la stampa e (ii) il mercato per le *sleeves* per la stampa flessografica.

Con riferimento al mercato dei prodotti chimici per la stampa si rileva come i prodotti interessati dalla presente operazione sono usati nel settore della stampa e delle arti grafiche in generale come parte integrante del processo di stampa e per la pulizia e la manutenzione delle macchine per la stampa. In ragione del loro impiego, i prodotti chimici per la stampa possono essere suddivisi in quattro principali categorie: i) additivi di bagnatura (*fountain solutions*), utilizzati nel processo di stampa offset per emulsionare l'inchiostro durante la stampa ed impedire che quest'ultimo aderisca alle aree non stampanti; ii) prodotti di pulizia per rulli e cilindri (*roller and blanket washes*), utilizzati sia nel processo di stampa offset che in quello flessografico per rimuovere l'inchiostro e le altre impurità dalle superfici dei tessuti gommati, delle lastre e delle altre superfici stampanti; iii) emulsioni al silicone (*silicon emulsions*), impiegati per aumentare lo spessore dell'immagine stampata e migliorarne la definizione; iv) polveri anti-scartino (*anti set-off powders*), utilizzate per evitare che i fogli sui quali l'inchiostro non è ancora assorbito aderiscano tra loro.

Tali prodotti chimici potrebbero formare parte di un unico mercato per i prodotti chimici per la stampa, ciò in ragione del fatto che i diversi operatori possono facilmente estendere la loro produzione all'intera gamma di prodotti esistente e del fatto che tali prodotti sono altamente intercambiabili tra loro.

² Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/3/2005, C 56/24.

Si può ragionevolmente ritenere che il mercato dei prodotti chimici per la stampa abbia un'estensione quanto meno pari allo SEE, ciò in quanto tutti i principali operatori sono attivi almeno a livello dello SEE, ed in quanto i costi di trasporto sono assai contenuti rispetto al prezzo finale dei prodotti.

Tuttavia, la precisa definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta ai fini della valutazione dell'operazione in esame, in ragione della limitata sovrapposizione delle attività di Day e Flint in questo mercato e della presenza di numerosi concorrenti aventi quote di mercato rilevanti.

Infatti, Day è attualmente presente nel mercato dei prodotti chimici per la stampa con una quota pari a circa [0-15%], mentre a Flint è attribuibile una quota inferiore al [0-5%] del mercato, essendo la sua attività limitata al segmento degli additivi di bagnatura.

Nello stesso mercato i due principali operatori, Fuji-Hunt Chemicals Europe e DruckChemie, sono presenti con una quota pari rispettivamente al 23% e al 20% circa.

Con riferimento al mercato per i prodotti flessografici vanno anzitutto distinti il segmento delle *sleeves* per la stampa flessografica e delle lastre per la stampa flessografica.

Le *sleeves* consistono in tubi di fibra di vetro o cilindri sui quali viene fissata una lastra per la stampa.

I clienti di tali prodotti sono sia le tipografie (sia le tipografie c.d. "integrate" o di grandi dimensioni che quelle "non-integrate", di piccole e medie dimensioni) che altri intermediari specializzati nel fornire servizi di stampa ed operatori di minori dimensioni (c.d. trade shops). Quasi la totalità delle tipografie, anche quelle non integrate, hanno le capacità per montare le lastre sulle *sleeves* e predisporle per la stampa.

Day è uno dei principali produttori di *sleeves* per la stampa flessografica, attraverso la propria controllata Rotec, detenendo una quota di mercato pari a circa il 41%, mentre Flint non è attiva in tale segmento.

I principali concorrenti in questo mercato sono Rossini, Polywest, AKL and Axcyl, presenti con quote rispettivamente pari al 25%, 21% e 10% del mercato.

Le lastre per la stampa flessografica (*flexographic printing plates*) sono invece utilizzate durante il processo di stampa per riprodurre l'immagine sul supporto. Diversamente dalle tipografie di grandi dimensioni, le tipografie minori non dispongono dell'attrezzatura necessaria per predisporre le lastre per la stampa e devono affidarsi ad intermediari qualificati, i quali procedono all'acquisto ed al trattamento delle lastre sulla base delle richieste provenienti dalle tipografie. Per questa ragione, le lastre sono vendute unicamente a tali intermediari o a tipografie di grandi dimensioni, ma non alle c.d. tipografie non integrate, di minori dimensioni.

Mentre Flint produce lastre per la stampa flessografica, Day non ha alcuna attività in questo settore.

Anche con riferimento al mercato dei prodotti flessografici si può ritenere che lo stesso abbia un'estensione quanto meno pari allo SEE, sia in ragione del fatto che i principali operatori sono attivi almeno a livello dello SEE, che in ragione del limitato impatto dei costi di trasporto.

In ogni caso, la definizione del mercato può essere lasciata aperta anche con riferimento a questo secondo mercato, in ragione dell'assenza di sovrapposizioni tra le attività delle parti.

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni precedenti, l'operazione non appare suscettibile di alterare in modo significativo l'assetto concorrenziale dei mercati sopra individuati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

C8497 - MARCEGAGLIA/MITA RESORT

Provvedimento n. 16886

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Marcegaglia S.p.A., pervenuto in data 3 maggio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Marcegaglia S.p.A. (di seguito, Marcegaglia) è una società di diritto italiano che controlla un gruppo attivo nel settore della trasformazione dell'acciaio e in altri settori industriali e dei servizi, fra i quali quello turistico, nell'ambito del quale gestisce due complessi turistici, uno in Veneto e l'altro in Puglia.

Il fatturato complessivo realizzato nel 2005 da Marcegaglia è stato pari a circa 2,7 miliardi di euro, di cui circa 1,5 miliardi di euro in Italia.

Mita Resort S.r.l. (di seguito, Mita) è una società di diritto italiano che svolge attività di gestione di un complesso turistico denominato Forte Village sito in Santa Margherita di Pula (Cagliari), costituito da un parco di 25 ettari sulla costa, nel quale si trovano strutture ricettive consistenti in 7 alberghi a quattro stelle e 20 suites, esercizi di ristorazione, piscine, centro benessere e altre strutture dedicate a servizi di varia natura e alla esercizio di una vasta varietà di pratiche sportive. Il fatturato realizzato da Mita, interamente in Italia, nel 2006 è stato di circa 55 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nella acquisizione dell'intero capitale sociale di Mita da parte di Marcegaglia, tramite una propria controllata.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame, in quanto consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'attività economica interessata dall'operazione di concentrazione in esame è quella della gestione di complessi turistici comprendenti strutture alberghiere, esercizi di ristorazione e altre strutture dedicate a servizi di varia natura.

In prima approssimazione, il settore economico interessato dall'operazione di concentrazione in esame può essere considerato quello dell'attività alberghiera, anche se la tipologia di complessi turistici in esame non è pienamente riconducibile al settore dell'attività alberghiera tradizionale¹, non essendo connotata dalle medesime caratteristiche di domanda e di offerta. Nell'ambito di tale settore possono essere individuati una pluralità di distinti mercati del prodotto con riferimento alle differenze esistenti tra i vari esercizi alberghieri in relazione alla tipologia, alle dimensioni, ai servizi offerti, alla dislocazione e ai prezzi. Tali elementi distintivi incidono sulle preferenze dei consumatori limitando la sostituibilità tra le strutture alberghiere a quelle che presentano caratteristiche simili.

Dal punto di vista della dimensione geografica, si tratta di mercati caratterizzati normalmente da dimensioni limitate, in quanto il consumatore tende a indirizzarsi verso le strutture situate il più vicino possibile alla propria località di destinazione. Tale ambito geografico, essenzialmente comunale, tuttavia può essere esteso alle località limitrofe, nei casi in cui tali località siano ben collegate e quindi facilmente raggiungibili. Nel caso di specie, e in considerazione delle caratteristiche del complesso gestito dalla società oggetto di acquisizione, si può ipotizzare una sostituibilità estesa alla intera Sardegna, dal momento che, per le ragioni prevalentemente turistiche che sono a fondamento della domanda, il cliente-turista è generalmente più flessibile nella scelta dell'area di destinazione, e di conseguenza egli considera come sostituibili una gamma più ampia di strutture.

In ogni caso, ai fini della valutazione del caso in esame, non appare necessario giungere a una precisa identificazione dei mercati del prodotto e della loro dimensione geografica, poiché, qualunque sia la definizione adottata, la valutazione dell'impatto concorrenziale non muterebbe.

Sia a livello locale che nella intera regione Sardegna, infatti, non esiste sovrapposizione fra le attività dell'impresa oggetto di acquisizione e di quella acquirente, la quale è ivi presente solo attraverso la partecipazione in una società proprietaria di un complesso turistico situato in provincia di Sassari, la cui gestione è peraltro attualmente affidata a terzi. Nella regione sono inoltre presenti numerose strutture ricettive analoghe.

In conclusione, sia considerando l'intero territorio della Sardegna che considerando la sola zona circostante al complesso gestito dalla società oggetto di acquisizione, l'operazione in esame, pur comportando l'acquisizione della gestione del più grande complesso turistico-alberghiero di tutta la Sardegna, non risulta idonea a determinare modifiche sostanziali dell'assetto concorrenziale.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

¹ Fonte Databank.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

**C8498 - SINPAR–SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI–
LUPAR/LUCCHINI SIDERMECCANICA***Provvedimento n. 16887*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto delle società Sinpar S.p.A. e Lupar S.A.p.A., pervenuto in data 3 maggio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Sinpar – Società di Investimenti e Partecipazioni – S.p.A. (di seguito, Sinpar) e Lupar di Giuseppe Lucchini e C. S.A.p.A. (di seguito, Lupar) sono società holding di famiglia, interamente e congiuntamente controllate, direttamente o indirettamente, dalla famiglia Lucchini (Signori: Giuseppe, Silvana e Gabriella), con partecipazioni finanziarie che non comportano, nemmeno indirettamente e/o congiuntamente con altri soggetti, il controllo su altre società, eccezion fatta per Agroittica S.p.A., società attiva nell'acquicoltura, di cui Sinpar detiene l'88% del capitale.

Nel 2006 Sinpar ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 4 milioni di euro e Lupar ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 1 milione di euro.

Lucchini Sidermeccanica S.p.A. (di seguito, LS) è una società attiva nella progettazione e produzione di prodotti ferroviari, getti in acciaio, forgiati a disegno, acciai per utensili e lingotti da forgia.

LS è una società facente parte, unitamente alla francese Ascometal, del gruppo siderurgico Lucchini. In particolare, LS è controllata al 100% da Lucchini S.p.A., a sua volta controllata al 70,8% dal gruppo siderurgico russo OAO Severstal.

Nel 2006 LS ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 249,6 milioni di euro, di cui circa 150,2 milioni di euro nell'Unione Europea e circa 132,5 milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di Sinpar del 34% del capitale sociale di LS e nell'acquisizione, da parte di Lupar, del restante 66% del capitale sociale di LS.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale

realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 43 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto rilevanti ai fini della presente operazione sono quelli della progettazione e produzione di (i) prodotti ferroviari ("rodeggi"), (ii) forgiati a disegno, (iii) getti in acciaio, (iv) acciai per utensili e (v) lingotti da forgia.

Ognuno di questi costituisce un mercato separato all'interno del macro settore industriale dell'acciaio. La Commissione europea ha avuto modo di verificare, consolidando la sua prassi decisionale sul punto, l'assenza di un mercato vero e proprio di acciaio grezzo e che quindi, ai fini di un'analisi sugli effetti concorrenziali, occorre prendere in considerazione i diversi prodotti finiti o semi-finiti che da esso traggono origine¹.

Il mercato geografico rilevante in tutti i cinque casi sopra descritti è stato reputato di dimensione quantomeno comunitaria, se non mondiale, dalla stessa Commissione europea².

Nei cinque mercati comunitari della progettazione e produzione di (i) prodotti ferroviari ("rodeggi"), (ii) forgiati a disegno, (iii) getti in acciaio, (iv) acciai per utensili e (v) lingotti da forgia, LS è attiva con quote pari, rispettivamente, a circa (i) il 21,5%, (ii) il 2%, (iii) l'8%, (iv) il 12% e (v) il 5%, mentre né Sinpar né Lupar sono presenti. Pertanto, l'operazione si limiterà a determinare la sostituzione di un operatore con un altro. Nei mercati rilevanti sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali Standard Steel LLC, Valdunes Entreprises, Gutehoffnungshuette Radsatz GmbH, Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH, Construcciones y Auxiliars de Ferrocarriles (CAF) S.A. e Sumitomo Metals (rodeggi), Acciaieria Fonderia Cividale S.p.A. (getti), Bohler Edelstahl GmbH e ThyssenKrupp Steel AG (acciai per utensili), ASO Siderurgica, Schmiedetechnik Breitenfeld GmbH e Acciaieria di Rubiera (lingotti).

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

¹ Cfr. Decisione della Commissione 29 agosto 2000 Caso n. COMP/ECSC 1340, *Riva Acciaio/Sam*.

² Cfr., ex plurimis, Decisione della Commissione 2 dicembre 1996 Caso n. IV/M818, *Cardo/Thyssen*.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

**C8500 - TERNA–RETE ELETTRICA NAZIONALE/AEM TRASPORTO ENERGIA-
RETE DI TRASMISSIONE ELETTRICA IRIDE**

Provvedimento n. 16888

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., pervenuta in data 4 maggio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (TERNA) è il soggetto gestore delle rete elettrica nazionale di trasmissione (RTN), della quale possiede il 98% circa. Le principali attività di TERNA consistono nella trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica a livello nazionale, compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale¹.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è il principale azionista di Terna, possedendo il 30% circa del capitale sociale, e ne detiene il controllo².

Nel 2005 Terna ha realizzato un fatturato di circa 1.024 milioni di euro, di cui circa 844 in Italia.

AEM Trasporto Energia S.p.A. (di seguito AEM TE) svolge attività di trasformazione e trasporto di energia elettrica. AEM TE è proprietaria di un complesso di linee a 220 kV e 132 kV, aeree e via cavo, per una lunghezza complessiva di 200 km di terne, che collegano le centrali idroelettriche della Valle Orco e le centrali di cogenerazione di Moncalieri e Vallette alle stazioni di trasformazione presenti nell'area metropolitana. AEM TE dispone, altresì, delle stazioni di Martinetto, SudOvest, Moncalieri, Rosone, Villa, a seguito di ulteriori conferimenti eseguiti nel 2003 in conseguenza dell'ampliamento dell'ambito della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN), deciso con DM 23 dicembre 2002. AEM TE assicura l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo di tali linee e stazioni, che costituiscono parte integrante della RTN, a fronte del pagamento di un canone da parte del Gestore della rete stessa.

AEM TE è direttamente e interamente controllata da Iride Energia S.p.A. (di seguito IRIDE EN), a sua volta soggetta al controllo esclusivo di IRIDE S.p.A., già AEM Torino S.p.A.³. Il gruppo IRIDE è attivo, tramite società operative, nel settore idrico e dei servizi.

Nel 2005, AEM TE ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di circa 6,2 milioni di euro.

¹ Il dato tiene conto dell'acquisizione della porzione di rete valutata con Provv. n. 16135 del 9 novembre 2006, C8046 – TERNA – Rete Elettrica Nazionale/Edison Rete – AEM Trasmissione, in Boll. n. 45/06.

² Si veda il provvedimento n. 14542 del 4 agosto 2005, C7065 – Cassa Depositi e Prestiti/Trasmissione Elettricità Rete Nazionale – Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, in Boll. n. 29/05.

³ A partire dal 31 ottobre 2006, AEM Torino S.p.A. ha incorporato Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A., mutando la propria denominazione in IRIDE S.p.A., cfr. Provv. n. 15520 del 24 maggio 2006, C7703 - Azienda Mediterranea Gas E Acqua/Azienda Energetica Metropolitana Torino, in Boll. n. 21/06.

Rete di Trasmissione Elettrica Iride (di seguito RTEI) è la parte di impresa costituita dalla sola stazione elettrica blindata a 220 kV di Moncalieri, di cui IRIDE si avvale per svolgere attività di trasformazione e trasmissione di energia elettrica in Piemonte e, più in particolare, nella provincia di Torino.

Nel 2005, RTEI non ha prodotto fatturato, non essendo ancora costituita IRIDE EN.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di TERNA, attraverso la propria controllata R.T.L. – Rete di Trasmissione Locale S.p.A.⁴, sia della totalità delle partecipazioni detenute da IRIDE EN in AEM TE, sia di RTEI.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa e di parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate per l'anno 2005 è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

L'operazione comunicata consentirà a TERNA di acquisire la titolarità delle porzioni di RTN detenute da IRIDE EN. L'operazione interessa, quindi, il mercato della trasmissione e del dispacciamento di energia elettrica⁵.

L'attività di trasmissione di energia elettrica consiste nel trasporto e nella trasformazione dell'energia elettrica, immessa dai produttori o importata dall'estero, sulla rete interconnessa ad alta ed altissima tensione, ai fini della consegna di detta energia ai clienti connessi in alta e altissima tensione e ai distributori (in media tensione). Funzionali al trasporto dell'energia sulla rete sono anche le attività di manutenzione e sviluppo della RTN, nonché il dispacciamento dell'energia. Quest'ultima attività consiste nell'impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione e della rete di trasmissione, ovvero nella definizione dell'ordine di accesso alla rete.

Sebbene i titolari delle porzioni di rete che costituiscono la RTN sono chiamati a garantire l'esercizio delle linee elettriche e delle relative infrastrutture, di fatto, i vincoli tecnici esistenti⁶

⁴ Terna detiene l'intero capitale sociale di R.T.L. – Rete di Trasmissione Locale S.p.A., già ACEA Trasmissione S.p.A., sull'acquisizione della quale si rimanda al provvedimento n. 14689 del 6 settembre 2005, C7239 – T.E.R.N.A. – *Trasmissione Elettricità Rete Nazionale/Acea Trasmissione* in Boll. n. 35/05.

⁵ Vedi Provv. n. 16135 del 9 novembre 2006, cit..

⁶ In dettaglio, in ragione delle caratteristiche tecniche della rete, l'esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica, intesa come l'immissione e il contestuale prelievo di energia elettrica conseguenti all'esecuzione di un contratto di fornitura (sia quelli stipulati nella c.d. borsa elettrica che fuori borsa), non può essere autonomamente

indicano la necessità che esista un gestore avente lo scopo di coordinare all'interno di un unico soggetto le menzionate attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, oltre alla manutenzione e sviluppo della RTN. Di conseguenza, tali attività sono svolte in regime di monopolio legale da un gestore della rete sull'intero territorio nazionale⁷. Quest'ultimo può operare sulle porzioni di rete non possedute stipulando Convenzioni Operative con tutti i soggetti proprietari delle linee e infrastrutture tecniche facenti parte della RTN.

Nel mercato rilevante, sono presenti, dal lato della domanda, tutti i soggetti che intendono immettere energia elettrica sulla rete (nella veste di generatori, importatori, grossisti, come tali qualificati quali utenti del dispacciamento). Poiché la programmazione degli impegni di immissione/prelievo di energia elettrica in esecuzione di contratti di compravendita è un elemento fondamentale per garantire, in un contesto liberalizzato, il funzionamento del sistema, i programmi stessi, sia che siano in esito a contratti bilaterali, sia che si riferiscano a compravendita nei mercati centralizzati (mercato all'ingrosso dell'energia e mercato dei servizi di dispacciamento), devono essere registrati presso il gestore della rete. Quanto all'offerta, come detto, l'attività di trasmissione e dispacciamento è assicurata dal gestore della rete che gestisce la RTN come infrastruttura condivisa tra più operatori ed assegna i diritti di utilizzo della capacità di trasporto al fine di connettere coloro che intendono immettere energia elettrica sulla rete.

Con riguardo alla dimensione geografica del mercato, l'esercizio della trasmissione e dispacciamento, comportando lo svolgimento di attività che investono il funzionamento dell'intera RTN, ha un ambito geografico rilevante che può definirsi corrispondente al territorio nazionale.

Un'ultima osservazione attiene al fatto che l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, collocandosi lungo la filiera verticale del settore elettrico, influenza l'attività dei soggetti che immettono e/o prelevano energia dalla RTN, i c.d. "utenti del dispacciamento" (generatori, importatori, grossisti, grandi consumatori). Le condizioni di accesso, di sviluppo e di manutenzione della RTN sono in grado, dunque, di condizionare le offerte di energia elettrica nei mercati a valle: segnatamente nel mercato all'ingrosso dell'energia e nel mercato dei servizi di dispacciamento.

V. EFFETTI DELLA CONCENTRAZIONE

Con l'operazione comunicata, TERNA, che già nel 2005 deteneva il 92% circa della RTN e che nel 2006 ha acquisito da Edison Rete S.p.A. e AEM Trasmissione S.p.A. anche la titolarità delle

assicurata dalle parti del contratto stesso (cd. "non perfetta eseguibilità dei contratti" o "eseguibilità tramite infrastrutture terze"). Tale fenomeno trae origine da quattro principali elementi: a) la necessità di utilizzare un'infrastruttura condivisa che presenta limiti strutturali alla quantità di energia elettrica trasportabile, vale a dire la rete di trasmissione nazionale e la rete in alta tensione di distribuzione; b) la necessità di mantenere stabile il livello della tensione e della frequenza sulla rete di trasmissione nazionale entro livelli predefiniti; c) l'impossibilità di controllare in tempo reale i flussi di energia elettrica, da e verso i singoli utenti della rete, tramite il distacco selettivo e proporzionato degli utenti medesimi; e d) l'impossibilità di immagazzinare l'energia elettrica.

⁷ Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 79/99, con D.M. 17 luglio 2000, le attività di trasmissione e dispacciamento erano attribuite in concessione dal Ministero delle Attività Produttive al GRTN (Gestore della rete di Trasmissione Nazionale) e disciplinate da apposite convenzioni. A decorrere dalla data di efficacia del trasferimento del ramo d'azienda del GRTN a TERNA, quest'ultima è subentrata nei diritti di cui al D.M. 20 aprile 2005, che attribuivano al GRTN la concessione, della durata di venticinque anni, per lo svolgimento delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della RTN, nonché nella nuova convenzione già stipulata tra il Ministero delle Attività Produttive e il GRTN.

porzioni di rete pari al 6%⁸, acquisisce un ulteriore 0,73%, rappresentato dalla porzione di rete di AEM TE⁹.

In ogni caso, TERNA, in quanto gestore della RTN¹⁰, deve stipulare Convenzioni Operative con tutti i soggetti proprietari della porzione residuale di RTN, che non è nella sua diretta disponibilità, al fine di garantire l'esercizio unitario dell'attività di trasmissione e di dispacciamento.

Sul punto è utile osservare che l'attuazione delle misure imposte dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, in capo alla società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in esito alla valutazione degli effetti restrittivi sulla concorrenza derivanti dall'acquisizione della partecipazione pari al 29,99% del capitale sociale di TERNA e del trasferimento in capo a TERNA del ramo d'azienda del GRTN¹¹, appare idonea ad eliminare ogni possibile rischio di gestione non imparziale e non neutrale della RTN da parte del nuovo soggetto integrato, sia nell'ipotesi che questi detenga il 98% circa della RTN, sia che ne detenga il 99% circa.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'operazione in esame non appare idonea ad alterare in maniera significativa le condizioni concorrenziali sul mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

⁸ Cfr. Provv. n. 16135

⁹ I valori riportati fanno riferimento alle porzioni della rete possedute e, in parte, ai ricavi tariffari realizzati nel 2005. Si ricorda, infine, che IRIDE EN, nel 2005, non era stata ancora costituita.

¹⁰ TERNA ha acquisito il ramo d'azienda del GRTN relativo all'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della RTN, nonché alla sua gestione unificata in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito e modificato dalla L. n.290/2003), che ha previsto l'unificazione della proprietà e della gestione della RTN, e del relativo D.P.C.M. 11 maggio 2004 di attuazione, che nella premessa ritiene che l'unificazione in capo ad un unico soggetto della proprietà dell'intera rete di trasmissione favorisca lo sviluppo della capacità di trasporto e migliori la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale.

¹¹ Vedi nota 1.

C8501 - ESSO ITALIANA/RAMO D'AZIENDA DI SOCIETÀ DI PERSONE

Provvedimento n. 16889

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Esso Italiana S.r.l, pervenuta in data 4 maggio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Esso Italiana S.r.l. (di seguito Esso) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi, nonché acquisto e rivendita di articoli e accessori per motoveicoli e di bevande anche alcoliche, di alimentari, di dolci e di altri generi di conforto per automobilisti.

La suddetta società è presente con il marchio omonimo nella rete nazionale, stradale e autostradale, di distribuzione di carburanti per autotrazione. Il capitale sociale di Esso è detenuto in maniera esclusiva da ExxonMobil Mediterranea S.r.l. (di seguito "Exxon").

Il fatturato nazionale realizzato da Esso nell'esercizio del 2005 è stato di circa 7,5 miliardi di euro, al netto di abbuoni, sconti, accise nonché di I.V.A..

Oggetto dell'operazione di concentrazione è l'affitto di un ramo d'azienda di proprietà della De Franco Alberto & C. S.n.c. (di seguito De Franco), società attiva nel settore delle autoriparazioni, distribuzione stradale di GPL, commercio al minuto di accessori e pezzi di ricambio per cicli, motocicli e automezzi, pneumatici ed articoli di comfort per automobilista, carburanti e lubrificanti.

La De Franco, nel 2005 ha realizzato un fatturato pari ad euro 287.992.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'affitto, da parte di Esso, per un periodo di 15 anni, di un ramo d'azienda rappresentato da un impianto di GPL, localizzato nel comune di Borgomanero (NO), già convenzionato con Esso da tre anni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate per l'anno 2005 è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Mercato rilevante

Il mercato del prodotto relativo all'operazione è quello della distribuzione sulla rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica del mercato della distribuzione carburanti su rete stradale, come da consolidato orientamento dell'Autorità, è di tipo locale e coincide prevalentemente con il territorio della provincia in cui è situato l'impianto di erogazione carburante.

Nel caso di specie, il mercato interessato dall'operazione in esame è quello della distribuzione sulla rete stradale ordinaria di carburante per uso autotrazione nella provincia di Novara.

Effetti dell'operazione

Considerato che i consumi di GPL ad uso autotrazione rappresentano una quota minoritaria rispetto ai volumi totali di carburante erogato sulla rete stradale e che l'operazione riguarda l'affitto di un solo impianto di distribuzione GPL già convenzionato con Esso nonché il fatto che nel mercato rilevante sono attivi qualificati operatori, quali E.N.I., Esso, Kuwait Petroleum Italia, Tamoil Italia, l'operazione in esame non appare idonea a determinare modifiche sostanziali dell'assetto concorrenziale del mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

C8502 - UNICOOP FIRENZE/RAMI D'AZIENDA DI B.B.O-INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO

Provvedimento n. 16890

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA le comunicazioni delle società B.B.O. S.r.l. e Unicoop Firenze soc. coop. a mutualità prevalente, pervenute rispettivamente in data 7 e 14 maggio 2007;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

UNICOOP Firenze soc. coop. a mutualità prevalente (di seguito Unicoop) è una cooperativa la quale opera, direttamente e tramite proprie controllate, nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. UNICOOP aderisce al Consorzio COOP Italia e gestisce sotto le insegne COOP, IPERCOOP e INCOOP una rete di supermercati, ipermercati e *superette* situati nella regione Toscana.

Il fatturato consolidato realizzato da Unicoop in Italia, nel 2005, è stato di circa 1.992 milioni di euro.

Oggetto di acquisizione sono due rami d'azienda, attualmente inattivi, siti nel comune di Corciano (PG), con superfici di vendita rispettivamente pari a 1.500 e 2.500 m².

Tali rami d'azienda, comprendenti le autorizzazioni per il commercio di generi non alimentari e le attrezzature e i mobili presenti nelle relative unità immobiliari, sono destinati al commercio al dettaglio di articoli per il bricolage e il giardinaggio.

Gli esercizi commerciali oggetto di acquisizione appartengono rispettivamente alle società B.B.O. S.r.l. (di seguito B.B.O.) e Innovazione Ricerca e Sviluppo S.r.l. (di seguito IRIS), entrambe attive nello sviluppo e promozione immobiliare.

II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate consistono nell'acquisizione da parte di Unicoop dei rami d'azienda sopra indicati, consistenti in due punti vendita per il bricolage e il giardinaggio, che saranno gestiti da Brico Business Cooperation – B.B.C. S.r.l. (di seguito B.B.C.), società controllata da Unicoop.

L'acquisizione dei due rami di azienda da parte di Unicoop avverrà successivamente all'inizio dell'attività di vendita.

III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate, in quanto comportano l'acquisizione del controllo di parti di impresa, costituiscono concentrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Esse rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, e sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI

Il mercato del prodotto

L'attività interessata dall'operazione comunicata è quella della vendita al dettaglio di prodotti per il bricolage e per il fai-da-te.

In tale attività operano sia i tradizionali punti vendita (negozi di ferramenta e simili), sia catene specializzate, caratterizzate da ampie superfici e dalla formula di vendita *self-service* (*grandes surfaces de bricolage*, di seguito "GSB")¹, nonché la grande distribuzione di beni di largo consumo attraverso specifici reparti. A livello nazionale le vendite avvengono per più della metà attraverso i punti vendita specializzati di piccole dimensioni e, nell'ambito della parte restante, le vendite delle catene specializzate sono maggiori delle vendite attraverso i reparti delle catene non specializzate della grande distribuzione di beni di largo consumo.

Nel caso in esame, non è necessario stabilire con precisione se sia possibile individuare distinti mercati della vendita di articoli di bricolage nei punti vendita specializzati, eventualmente anche secondo categorie dimensionali, ossia con superficie superiore ai 400 m² oppure considerando solo i punti vendita di maggiori dimensioni, con superficie superiore ai 1.500 m², in quanto la valutazione dell'operazione non muterebbe qualunque fosse la definizione utilizzata².

Il mercato geografico

Dal punto di vista geografico, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e in particolare dell'importanza che questi attribuiscono alla prossimità dei punti vendita, il mercato ha estensione tipicamente locale. L'esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione; in prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali. Nel caso di specie, il mercato rilevante è costituito dal territorio della provincia di Perugia.

Effetti delle operazioni

Nella provincia di Perugia Unicoop opera attualmente tramite la propria controllata B.B.C. con un esercizio commerciale sito nel comune di Corciano che, a seguito delle operazioni di acquisto in esame, verrà dismesso per essere sostituito dalle due attività di nuova apertura.

Per quanto precede, le operazioni notificate non appaiono idonee a produrre effetti restrittivi per le dinamiche concorrenziali.

¹ Cfr. Caso N.IV/M.1333, Kingfisher/Castrorama, del 17 dicembre 1998.

² Cfr. Provv. dell'Autorità n. 14384 del 7 giugno 2005, S.I.B. - Società Italiana Bricolage/Rami di Azienda di Società di Persone (C7058), in Boll. 23/05; provv. n. 13741 del 4 novembre 2004, Società Italiana Bricolage/ Ramo d'azienda di gallerie commerciali (C6747), in Boll. 45/04; provv. n. 13470 del 29 luglio 2004, S.B.I./Rinascente - rami d'azienda (C6587), in Boll. 31/04; cfr. altresì decisione della Commissione del 17 dicembre 1998, caso N.IV/M.1333, Kingfisher/Castrorama.

RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

IP20 - UNIPSA-ISSEA DI MASSIMO SILVESTRI

Provvedimento n. 16880

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO l'art. 26, commi 10 e 12 del citato Decreto Legislativo;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 10 del citato Decreto Legislativo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 16494 del 15 febbraio 2007, con la quale l'Autorità ha accertato l'ingannevolezza del messaggio, diffuso il 7 febbraio 2006 attraverso il sito *internet www.unipsa.ch*, volto a promuovere il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera;

VISTA la segnalazione di *un consumatore* del 10 aprile 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Con provvedimento n. 16494 del 15 febbraio 2007, l'Autorità ha riscontrato l'ingannevolezza del messaggio volto a promuovere il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA) in relazione all'utilizzo dei termini "Università" e "laurea". Il messaggio in esame, infatti, appare idoneo ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene che non sia tale da veicolare loro un'informazione precisa, chiara e completa circa l'assenza di valore nell'ordinamento italiano dei titoli conseguibili, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono a mettere in evidenza le condizioni limitative di operatività dell'operatore e di riconoscibilità dei titoli presso lo stesso conseguibili. La forza evocativa del termine università, così come il riferimento ai corsi di "laurea", non viene attenuata dalle specifiche rappresentate dalle indicazioni per cui l'attività dell'Università "è regolata esclusivamente dalla legislazione Svizzera", "i titoli conferiti non sono equipollenti con quelli accreditati svizzeri e europei" e "la corrispondenza dei gradi non è da ritenersi equipollenza dei titoli". Non solo le stesse non appaiono poste in adeguato rilievo e sono riportate, in gran parte, solo in una sezione del sito, ma, oltretutto, non possono essere ritenute chiarificatrici a fronte di un contesto in cui l'attività svolta viene descritta come universitaria e i titoli conseguibili come accademici o di "laurea". Il termine "università", premesso che può essere

idoneo a lasciar intendere il riconoscimento dell'istituzione come tale anche nell'ambito dell'ordinamento italiano, mentre, in realtà, la stessa non risulterebbe autorizzata all'uso di tale denominazione in Italia, è collocato in un contesto pubblicitario nel quale sono riportati tutta una serie di riferimenti normativi tali da poter lasciar credere, pur escludendo l'equipollenza (il fatto, cioè, che l'atto abbia lo stesso valore del corrispondente atto italiano) dei titoli, che questi siano, contrariamente al vero, riconoscibili in Italia.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione del messaggio.

Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 aprile 2007, *un consumatore* ha riscontrato, in data 4 aprile 2007, la reiterazione della diffusione del messaggio oggetto del provvedimento sopra citato.

Il messaggio oggetto della nuova segnalazione, anche da quanto risulta a seguito di un accertamento effettuato in data 30 aprile 2007, pur presentando alcune differenze di carattere grafico e formale rispetto al messaggio valutato dall'Autorità nel citato provvedimento n. 16494 del 15 febbraio 2007, propone sostanzialmente un contenuto informativo inalterato e presenta il medesimo profilo di ingannevolezza già accertato.

In particolare, il messaggio, continuando a presentare il termine "università" congiuntamente al termine "laurea", induce nei destinatari un effetto confusorio circa la qualifica della ISSEA SA Politecnico di Studi Aziendali Università Privata a Distanza quale soggetto in grado di rilasciare nell'ordinamento elvetico titoli universitari aventi valore legale quali titoli accademici e spendibili come tali anche in Italia.

Il citato provvedimento di ingannevolezza n. 16494 del 15 febbraio 2007, risulta comunicato all'operatore pubblicitario in data 15 marzo 2007.

Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che il messaggio ritenuto ingannevole è stato nuovamente diffuso successivamente alla data di notifica del provvedimento.

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità 16494 del 15 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05;

DELIBERA

- a) di contestare alla ISSEA SA Politecnico di Studi Aziendali Università Privata a Distanza la violazione di cui all'art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 16494 del 15 febbraio 2007;
- b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05;
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Borruso;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa dell'Autorità dai legali rappresentanti della ISSEA SA, ovvero da persone da essa delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

PI5612 - CFM DI MATTEI VERONICA

Provvedimento n. 16891

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento, pervenuta in data 22 novembre 2006, integrata in data 14 dicembre 2006 con l'identificazione del committente, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio pubblicitario diffuso in Roma, nelle date 16 e 17 novembre 2006, dall'impresa individuale C.F.M. di Mattei Veronica attraverso un volantino volto a promuovere un servizio di prestiti personali.

Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio sarebbe ingannevole in quanto, omettendo di fornire indicazioni relative ai tassi di interessi applicati dal soggetto erogatore del prestito nonché l'identità di quest'ultimo, sarebbe idoneo ad indurre in errore il consumatore in ordine alle caratteristiche del servizio di prestiti pubblicizzato.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in un volantino rinvenuto in data 22 novembre 2006 nella città di Roma.

Nella parte superiore del volantino è riportata la scritta: "*c.f.m. Cessioni Finanziamenti Mutui*" e, in sintesi, le proposte dei servizi oggetto di pubblicizzazione; segue con caratteri grafici evidenti, la definizione dei soggetti ai quali l'offerta in analisi è indirizzata, e precisamente: "*COMUNICATO PER I DIPENDENTI PUBBLICI E STATALI*". Nella parte centrale, riportante il contenuto dell'offerta e la tipologia di consumatori a cui questa si rivolge, è scritto: "*se hai la cessione del quinto dello stipendio, il prestito con delega in corso, e hai bisogno di LIQUIDITA' puoi rinnovare l'una, l'altro o entrambi, senza dover richiedere un ulteriore prestito*". Sotto, si pone enfasi con caratteri di immediata percezione sulla possibilità di ottenere "*ANTICIPI IMMEDIATI E SENZA SPESE*" e si invita a ottenere maggiori informazioni chiamando un numero telefonico relativo a C.F.M.

Subito dopo è precisato "n.b. se proprio il rinnovo non fosse possibile, puoi ottenere un finanziamento FINO A 30.000,00 EURO IN 48 ORE".

Nella parte inferiore del volantino è riportata, infine, l'indicazione della sede dell'Ufficio C.F.M., il numero di fax, e iscrizione alla F.i.m.e.c.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 22 dicembre 2006 è stato comunicato al segnalante e all'impresa individuale C.F.M., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n.206/05, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, con riferimento alle caratteristiche del servizio pubblicizzato, al prezzo e alle condizioni ai quali vengono erogati i prestiti personali, all'importo minimo finanziabile e ad eventuali omissioni rilevanti, imputabili al messaggio oggetto di segnalazione.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Al fine di acquisire specifici elementi di valutazione in merito al messaggio segnalato, è stato richiesto all'impresa individuale C.F.M. in qualità di operatore pubblicitario, di fornire le seguenti informazioni corredate dalla relativa documentazione:

- natura e caratteristiche dell'attività effettivamente svolta, precisando se si tratta di un'attività di intermediazione o dell'erogazione diretta dei prestiti pubblicizzati;
- modalità e condizioni alle quali i prestiti vengono erogati, precisando l'entità delle voci TAN e TAEG concretamente applicate;
- condizioni, tempi e costi dell'esame della richiesta di erogazione del prestito, indicando l'ammontare delle singole voci di spesa.

Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato, è stato chiesto all'operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito:

- alla programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della richiesta di intervento, precisandone i canali di diffusione nonché le relative date;
- alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, comprensiva di copia di altra eventuale tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l'emittente interessata, le date e gli orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici), il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna).

Infine è stato richiesto di inviare copia dell'ultimo bilancio (conto economico e stato patrimoniale).

Con memoria pervenuta in data 9 febbraio 2006, l'impresa individuale C.F.M. ha evidenziato quanto segue:

- in relazione alla richiesta di definire natura e caratteristiche dell'attività svolta, la persona fisica titolare della ditta individuale F.C.M., Mattei Veronica, ha definito l'attività svolta come mediazione creditizia, ed ha allegato a documentazione l'iscrizione all'Ufficio Italiano dei Cambi nell'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
- allo scopo di certificare ed esemplificare la sovracitata natura e le caratteristiche dell'attività svolta da F.C.M., l'impresa ha allegato copie delle Convenzioni stipulate con Istituti di Credito e Banche (in particolare con gli istituti: Micos Banca, DanyLeasing, CITIFIN, FinContinuo, Assifin, UCB);
- in relazione alla richiesta di informazioni sulle modalità e condizioni economiche alle quali vengono effettivamente erogati i prestiti ed i mutui, con riferimento in particolare all'entità di TAN e TAEG e all'ammontare delle singole voci di costo, l'impresa sottolinea che non sono stati

inseriti in volantino i dati relativi a tali aspetti in quanto lo spazio disponibile non lo permetteva, e anche in considerazione della possibilità per il destinatario del messaggio di venire a conoscenza di tutte le informazioni (tasso di interesse, durata del rimborso ed Ente Erogante) tramite ulteriori fonti prima della firma del contratto.

– per la determinazione dell’ammontare dei costi che i consumatori devono sostenere per l’attività di consulenza e di intermediazione, nelle memorie si dichiara che l’indicazione, presente in volantino, sulla totale assenza di anticipi immediati e di spese per l’erogazione di finanziamenti, sarebbe giustificata dal fatto che è l’ente erogante a riconoscere una provvigione (stabilita preliminarmente in termini percentuali sull’entità del prestito da erogarsi) a C.F.M per la mediazione creditizia, e che nei contratti di collaborazione, fra questi stabiliti, si vieta esplicitamente al mediatore di richiedere compensi al cliente. Nella documentazione allegata alle memorie difensive dell’impresa, relativa alle condizioni economiche e contrattuali fissate nei suddetti contratti fra ente erogatore e mediatore, si evincono esempi delle commissioni dovute a quest’ultimo.

L’operatore pubblicitario fa presente, inoltre, che il messaggio era indirizzato esclusivamente a dipendenti pubblici e statali e , pertanto, è stato distribuito brevi-mano nelle date 16 e 17 novembre 2006, nel numero di circa 10.000 copie, in zona EUR, Roma.

In data 29 marzo 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Nel caso in esame, i profili contestati oggetto di valutazione risultano relativi alla qualifica dell’operatore pubblicitario, alle modalità e alle condizioni dei servizi pubblicizzati, alle caratteristiche e alla natura dei finanziamenti erogati, nonché alla rilevanza delle eventuali omissioni informative riscontrabili nel messaggio.

In riferimento alla qualifica dell’operatore pubblicitario e alle caratteristiche economiche alle cui condizioni i prestiti vengono erogati, il messaggio presenta profili di ingannevolezza.

In particolare, con riguardo alla specifica della natura dell’attività svolta da C.F.M., si ritiene che le indicazioni inserite in volantino non siano sufficienti a trasmettere al consumatore la coscienza che la qualifica dell’impresa sia quella di intermediario creditizio. Il fruitore del messaggio, infatti, ricava dalla decodifica della comunicazione pubblicitaria la percezione che il promotore dei servizi offerti sia un ente erogatore, e che il rapporto con questo sia diretto. L’immagine è costruita tramite espressioni che comunicano rapidità e immediatezza nell’erogazione del finanziamento, quali “*C.F.M. Cessioni Mutui Finanziamenti*”, ovvero “*anticipi immediati e senza spese*”, o ancora “*fino a 30,0000 euro in 48 ore*”.

Oltretutto i riferimenti contenuti nel volantino alla qualifica della C.F.M. sono limitati e tecnici, e non di facile comprensione per il consumatore, in quanto riportano esclusivamente la sigla dell’Ufficio Italiano dei Cambi “*U.I.C. 7747*” e quella della Federazione Italiana Mediatori Creditizi “*iscrizione F.i.m.e.c. n°1996*”, dai quali non è possibile evincere con immediatezza e chiaramente il ruolo di mediatore rivestito dall’impresa.

La costruzione del messaggio, pertanto, risulta suscettibile di creare confusione in merito alle prestazioni dell'impresa, in quanto non viene fatta menzione del ruolo di mediatore, e neppure, conseguentemente, delle spese di prestazione della mediazione.

In particolare, nel suddetto messaggio pubblicitario sussistono indicazioni che possono indurre i destinatari in errore in merito alla valutazione di elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione del finanziamento e l'incidenza delle voci che partecipano alla determinazione del costo complessivo dello stesso.

La dicitura "senza spese" risulta di palese fraintendibilità, in quanto il consumatore si aspetta di vedersi liquidata una somma senza carico alcuno di esborso sul servizio offerto, e, ulteriormente, nel volantino si veicola non solo la percezione che non vi siano oneri aggiunti per l'intermediazione, ma anche che non vi sia spesa alcuna per l'erogazione del prestito tout court.

Dalle risultanze istruttorie si evince, invece, che il servizio di mediazione viene fatto ricadere sui costi sostenuti dal fruitore del finanziamento accludendolo alle altre spese da sostenersi per prestiti e mutui.

Pertanto, anche se l'esborso economico non viene corrisposto direttamente dal consumatore al mediatore, (giustificazione che C.F.M. riporta nelle memorie come legittimante alla dicitura "senza spese"), tuttavia l'onere economico relativo al servizio di mediazione creditizia è interamente a carico del consumatore. Ne sono testimonianza le clausole di collaborazione stabilite nei contratti stipulati fra C.F.M e le banche eroganti, le quali dettano testualmente: "*dietro corresponsione di un compenso di intermediazione per i mutui effettivamente erogati*"; "*la banca erogante riconoscerà una provvigione pari all'1% del mutuo erogato*"; "*si obbliga riconoscere su ogni eventuale pratica di prestito personale dallo stesso segnalata e andata buon fine, una provvigione pari al 4%*"; "*vi verrà riconosciuta una provvigione pari a 3 punti percentuale da calcolare sul netto ricavo dell'erogato*"; "*il mediatore si impegna a astenersi dal richiedere qualsivoglia commissione o prezzo essendo il compenso per la mediazione a carico degli stessi clienti già compreso nei corrispettivi di mediazione fissati*".

In conclusione, può ritenersi che il messaggio in esame risulta idoneo a indurre in errore i destinatari della comunicazione pubblicitaria riguardo agli oneri economici realmente messi a carico di coloro che si avvalgono della prestazione di intermediazione finanziaria, creando false aspettative in ordine ai costi da sostenere, e non permettendo loro di valutare la reale convenienza dell'offerta.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della debolezza dei destinatari, trattandosi di servizi finanziari rivolti a soggetti che versano presumibilmente in una situazione economica tale da generare fragilità psicologica; dell'entità del potenziale pregiudizio economico per i consumatori, implicando il contratto relativo ai finanziamenti un esborso che espleta i suoi effetti nel tempo.

E' oggetto di valutazione anche la limitata capacità di penetrazione del mezzo, trattandosi di distribuzione di volantini brevi mano in un'area ristretta, e della breve durata della violazione, che, dagli elementi disponibili in atti, risulta relativa a soltanto 2 giorni, in data 16 e 17 novembre 2007. Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare all'impresa individuale C.F.M. di Mattei Veronica può essere determinata in misura pari a 7.600 €(settemilaseicento euro).

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i destinatari con riguardo alla natura del servizio promosso e in relazione caratteristiche e condizioni economiche di mediazione nell'erogazione di mutui e prestiti, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dall'impresa individuale C.F.M. di Mattei Veronica, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) che venga comminata all'impresa individuale C.F.M. di Mattei Veronica una sanzione amministrativa pecuniaria di 7.600 €(settemilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

PI5667 - EUROFIN ITALIA & PARTNERS DI TRINGALI GIUSEPPINA

Provvedimento n. 16892

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento, pervenuta in data 11 dicembre 2006 il Comando Nucleo Speciale Tutela dei Mercati della Guardia di Finanza ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio diffuso dall'impresa individuale "EUROFIN ITALIA & PARTNERS di Tringali Giuseppina" (di seguito anche EUROFIN) nella città di Roma attraverso un volantino, rinvenuto in data 8 novembre 2006, volto a promuovere varie tipologie di servizi di finanziamento.

Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio, omettendo di indicare gli elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione del finanziamento e l'incidenza delle voci che partecipano alla determinazione del costo complessivo dello stesso, non consente al consumatore di valutare la reale convenienza dell'offerta.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in un volantino rinvenuto in data 8 novembre 2006 nella città di Roma.

Nella parte superiore del volantino è riportata, in caratteri grafici evidenti, la seguente affermazione: "*Non solo MUTUI & PRESTITI*", affiancata dell'indicazione del numero telefonico a cui rivolgersi. Segue, con caratteri più contenuti, l'indicazione dell'attività di consulenza svolta dalla società. Nella parte centrale, evidenziata da riquadro, appare poi la descrizione di tre tipologie di prestiti erogati da EUROFIN, i quali vengono illustrati nelle loro caratteristiche principali, e precisamente: cessioni del V° e prestiti con delega "*a dipendenti pubblici, statali e privati anche se protestati*", di cui si sottolinea la caratteristica rilevante di non essere gravati da "*nessuna spesa né anticipata né a delibera del prestito*" e la possibilità di ottenere "*da 5000 a 70.000 euro e rate da 48 a 120 mesi*"; quindi, prestiti per autonomi e professionisti, "*da 2000 a 50.000 euro...rata unica più leggera, anche extracomunitari*"; ed, infine, finanziamenti a pensionati, dove nuovamente si sottolinea "*senza pagare rate mensili... rimborsi fino a 120 mesi*" e ancora "*nessuna spesa anticipata*".

Nella parte inferiore del volantino è riportata, inoltre, l'indicazione della sede dell'Ufficio di consulenza, e la regolare iscrizione del Gruppo Consulenti Riuniti presso l'Ufficio Italiano Cambi. Si rimanda infine il destinatario del messaggio a "*consultare i fogli informativi e la normativa sulla trasparenza dei servizi bancari e finanziari*". e si dichiara che i finanziamenti risultano concessi previa istruttoria e secondo i criteri bancari assunti a discrezione degli istituti di credito eroganti.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 11 gennaio 2006 è stato comunicato al segnalante e alla impresa "EUROFIN", in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche e alla natura dei servizi pubblicizzati, alla rilevanza delle eventuali omissioni informative riscontrabili nel messaggio, nonché alla qualifica dell'operatore pubblicitario.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Al fine di acquisire specifici elementi di valutazione in merito al messaggio segnalato, è stato richiesto all'impresa individuale EUROFIN ITALIA & PARTNER di Tringali Giuseppina, in qualità di operatore pubblicitario, di fornire documentazione riguardante:

- la natura dell'attività svolta, precisando se si tratta di mera intermediazione o se vengono invece erogati finanziamenti diretti;
- le modalità e le condizioni economiche alle quali vengono effettivamente erogati i prestiti ed i mutui, specificando l'entità del TAN e del TAEG e l'ammontare delle singole voci di costo;
- precisazioni circa l'esatto ammontare dei costi che i consumatori devono sostenere per l'attività di consulenza ed intermediazione svolta, differenziando tra i casi in cui viene erogato il finanziamento e quelli in cui il finanziamento non va, invece, a buon fine;
- chiarimenti in merito ai parametri temporali di riferimento delle rate;
- le ragioni sociali degli istituti eroganti e/o delle società finanziarie che concedono i finanziamenti nonché copia delle relative convenzioni;
- documentazione dettagliata dalla quale si evinca che indistintamente, in caso di "Cessioni del V e Prestiti con delega" gli stessi vengano concessi: "a dipendenti anche se protestati" senza: "Nessuna spesa né anticipata né a delibera del prestito";
- documentazione dalla quale si evinca l'effettiva concessione di prestiti, nell'anno 2006, alle categorie citate nel messaggio (in particolare: cattivi pagatori, protestati scarso reddito, con altri finanziamenti in corso, extracomunitari in regola), nonché le condizioni alle quali tali finanziamenti sono stati concretamente erogati.

Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione del messaggio segnalato, è stato chiesto all'operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito:

- alla programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della richiesta di intervento, precisandone i canali di diffusione nonché le relative date;

- alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, comprensiva di copia di altra eventuale tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l'emittente interessata, le date e gli orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici), il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna). Infine è stato richiesto di inviare copia dell'ultimo bilancio (conto economico e stato patrimoniale).

In data 22 novembre 2007 la società EUROFIN ha provveduto a comunicare la rimozione dei volantini contestati.

Con memoria pervenuta in data 2 febbraio 2006, EUROFIN ha evidenziato quanto segue:

- l'impresa "EUROFIN" svolge la propria attività nel settore della consulenza e mediazione creditizia, come risulta dall'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi presso U.I.C. al n. 6677;
- allo scopo di certificare ed esemplificare la sovracitata natura e le caratteristiche dell'attività svolta da EUROFIN, la società ha allegato copie delle Convenzioni stipulate con Istituti di Credito e Banche (in particolare con gli istituti: Fineco, Fincontinuo, Laquaniti Assifin S.n.c., Mediatim, Unitalia, GE Money Bank, Prestitalia, Banca Popolare di Novara);
- in relazione alla richiesta di informazioni sulle modalità e condizioni economiche alle quali vengono effettivamente erogati i prestiti ed i mutui, con riferimento in particolare all'entità di TAN e TAEG e all'ammontare delle singole voci di costo, l'impresa sottolinea che, data la dipendenza di tali fattori dalle singole condizioni economiche stipulate nei contratti conclusi con la pluralità degli istituti eroganti di cui sopra, non è possibile fornire una voce univoca di spesa, neppure per i valori di TAN e TAEG, e si rimanda alle convenzioni depositate;
- per la determinazione dell'ammontare dei costi che i consumatori devono sostenere per l'attività di consulenza e di intermediazione l'impresa comunica preliminarmente che, nell'ipotesi in cui l'operato non vada a buon fine, non sussistono costi per il consumatore. Nell'ipotesi contraria in cui invece l'attività sia risolta positivamente le stesse banche provvedono ad erogare la provvigione, la quale viene stabilita preliminarmente, alla delibera del contratto, in termini percentuali sull'entità del prestito da erogarsi. Nella documentazione allegata alle memorie difensive dell'impresa e relativa alle condizioni economiche e contrattuali relative ai finanziamenti concretamente erogati nell'anno 2006, si evincono esempi delle commissioni dovute al mediatore. Nella diversa ipotesi in cui la provvigione erogata dall'istituto di credito al consulente intermediario non risulti congrua, il consumatore dovrà a quest'ultima una somma compresa in percentuale fra 1% e il 3% sull'erogato;
- per i chiarimenti in merito ai parametri temporali di riferimento delle rate si evincono una pluralità di modalità diversificate tra le diverse proposte illustrate ai consumatori. Se ne forniscono esempi nell'allegato 5 relativo ai contratti stipulati nel 2006;
- con riferimento all'assenza di spese anticipate ovvero a delibera, EUROFIN dichiara che in effetti la supportazione dei costi è a carico degli istituti eroganti;
- in ultimo, in relazione alla richiesta di documentazione dalla quale si evinca l'effettiva concessione di prestiti, nell'anno 2006, alle categorie citate nel messaggio, nonché le condizioni alle quali tali finanziamenti sono stati concretamente erogati, l'impresa risponde che pur non avendo avuto alcun consumatore rientrante in tali categorie, non sussiste impedimento alcuno di accesso all'erogazione della cessione del quinto o prestito con delega, purché i richiedenti siano in

possesto di requisiti minimi. Si allegano comunque contratti stipulati da EUROFIN nell'anno 2006.

Relativamente all'ultima richiesta, l'operatore pubblicitario riferisce che il messaggio segnalato non rientrava in una campagna pubblicitaria, pertanto non vi è mai stata diffusione a mezzo stampa, ovvero via televisione o radio, bensì una limitata diffusione del volantino, peraltro immediatamente ritirato.

In data 29 marzo 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Nel caso in esame, i profili contestati oggetto di valutazione risultano relativi alle caratteristiche e alla natura dei finanziamenti erogati, alla rilevanza delle eventuali omissioni informative riscontrabili nel messaggio, nonché alla qualifica dell'operatore pubblicitario.

In riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, il messaggio non sembra presentare profili di ingannevolezza.

Infatti, la qualifica dell'operatore pubblicitario, EUROFIN, viene indicata nel volantino come quella di intermediario e consulente creditizio.

La costruzione del messaggio pertanto non risulta suscettibile di creare confusione in merito alla natura e qualificazione dell'attività svolta dall'operatore pubblicitario.

Relativamente al profilo delle modalità e delle caratteristiche dei servizi proposti, appaiono sussistere nel messaggio pubblicitario indicazioni che possono indurre i destinatari in errore in merito alla valutazione di elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione del finanziamento e l'incidenza delle voci che partecipano alla determinazione del costo complessivo dello stesso. La comunicazione pubblicitaria, infatti, lascia intendere che l'impresa EUROFIN funga da mediatore nella cessione di prestiti senza caricare il fruitore del servizio di alcun onere economico. In particolare, le espressioni di cui si avvale il messaggio, quali "*nessuna spesa né anticipata né a delibera del prestito*" e "*nessuna spesa anticipata*", avvalorano nei destinatari della pubblicità la percezione che non vi siano da corrispondere commissioni, né anticipatamente, né a conclusione dell'erogazione del prestito.

In realtà, le risultanze istruttorie evidenziano come, a fronte della pubblicizzata assenza di spese, i contratti di finanziamento per i quali EUROFIN ha svolto attività di intermediazione contemplano, oltre alle spese contrattuali, agli oneri erariali e agli importi dovuti per l'erogazione del prestito, anche la commissione dovuta al mediatore.

Tale compenso, peraltro in percentuale particolarmente cospicua rispetto al lordo erogato, riduce in maniera sensibile la somma effettivamente liquidata ed incide sulla effettiva convenienza del servizio pubblicizzato.

Il profilo di ingannevolezza sopra evidenziato assume ancora maggiore rilevanza se messo in correlazione con le omissioni informative che caratterizzano la comunicazione pubblicitaria, quali la specifica di TAN (tasso annuo nominale) e di TAEG (tasso annuo effettivo globale), ossia il tasso che esprime il costo effettivo di un prestito personale, calcolato tenendo conto anche delle spese, della periodicità, delle rate e della durata.

Premettendo che, secondo l'orientamento consolidato, non ogni omissione informativa dei tassi di interesse acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di ingannevolezza dei messaggi segnalati, nel caso di specie, l'assenza dell'indicazione del TAN e del TAEG deve considerarsi rilevante in quanto, nell'ambito di una comunicazione pubblicitaria che promette l'erogazione di un prestito "senza spese", rende ancor più complessa la comparazione tra le condizioni offerte dai diversi operatori del settore e quindi la valutazione della reale convenienza dei finanziamenti offerti da EUROFIN.

La stessa normativa di settore¹, peraltro, impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo il valore del TAEG debba essere chiaramente indicato, con ciò attribuendo a informare il consumatore, senza rimandi a fonti informative ulteriori ma già nella prima fase comunicazionale, di caratteristiche essenziali al fine della corretta percezione dell'offerta.

In conclusione, può ritenersi che il messaggio in esame risulta idoneo a indurre in errore i destinatari del messaggio riguardo agli oneri economici realmente messi a carico di coloro che si avvalgono della prestazione di intermediazione finanziaria, creando false aspettative in ordine ai costi da sostenere, e non permettendo loro di valutare la reale convenienza dell'offerta, pregiudicandone così il comportamento economico.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della debolezza dei destinatari, trattandosi di servizi finanziari rivolti a soggetti che versano presumibilmente in una situazione economica tale da generare fragilità psicologica; dell'entità del potenziale pregiudizio economico per i consumatori, implicando il contratto relativo ai finanziamenti un esborso che espleta i suoi effetti nel tempo, nonché della limitata capacità di penetrazione del mezzo, trattandosi di volantini distribuiti nella città di Roma.

Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, il messaggio risulta diffuso per un periodo limitato circa giorni 15, dall'8 novembre al 22 novembre 2006, data in cui l'impresa EUROFIN ha segnalato l'avvenuta rimozione dei volantini contestati.

Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare all'impresa individuale EUROFIN può essere determinata in misura pari a 8.600 €(ottomilaseicento euro).

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i destinatari con riguardo alle caratteristiche e condizioni di consulenza e mediazione

¹ C.f.r. l'art. 123 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

nell'erogazione di mutui e prestiti, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

- a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dall'impresa individuale EUROFIN ITALIA & PARTNERS di Tringali Giuseppina, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione;
- b) che venga comminata a EUROFIN ITALIA & PARTNERS di Tringali Giuseppina una sanzione amministrativa pecuniaria di 8.600 €(ottomilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

PI5896 - SCONTO DEL 55% DA "PERSEMPRE ARREDAMENTI"*Provvedimento n. 16893*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati ;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la richiesta di intervento pervenuta in data 27 aprile 2007, proveniente da un consumatore, con la quale è stata segnalata la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di alcuni messaggi pubblicitari diffusi dalla società METE S.p.A., riportanti l'indicazione "dal 1 marzo al 30 aprile 2007 Sconto 55% su tutti gli arredi" e diffusi rispettivamente: 1) sul sito *www.persemprearredamenti.it* rilevato in data 3 aprile 2007; 2) all'interno del punto vendita di Vico Pisano, sito in via Vecchia Vicarese, Pisa; sul settimanale "Di Più" n. 11, del 19 marzo 2007.

Nella richiesta di intervento, in particolare, il segnalante evidenzia che l'affermazione "Sconto 55% su tutti gli arredi" sarebbe ingannevole in quanto gli sconti prospettati sui vari messaggi non sarebbero veritieri e i prezzi effettivamente applicati sarebbero gli stessi applicati prima della promozione, senza quindi alcuna decurtazione di prezzo;

VISTA l'istanza di sospensione provvisoria del suddetto messaggio presentata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, contestualmente alla suindicata richiesta integrativa pervenuta in data 27 aprile 2007;

VISTA l'integrazione della comunicazione di avvio del procedimento del 07 maggio 2007, con la quale, tra l'altro, le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti da far pervenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione medesima;

CONSIDERATO che sulla base delle informazioni fornite dalla società Mete S.p.A. con memoria del 14 maggio 2007 risulta che il messaggio pubblicitario oggetto del presente provvedimento è stato sospeso in data 30 aprile 2007 e che non sussistono elementi che ne facciano ritenere probabile la reiterazione nel corso del procedimento;

RITENUTO, pertanto, che non emergono elementi idonei ad avvalorare gli estremi della particolare urgenza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto legislativo n. 206/05 e all'art. 11 del D.P.R. n. 284/03;

DELIBERA

di rigettare l'istanza di sospensione provvisoria del suindicato messaggio pubblicitario presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

PI5989 - RISTORANTE PIZZERIA POMPOSA*Provvedimento n. 16894*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la richiesta di intervento pervenuta in data 17 aprile 2007 ed integrata il 2 maggio 2007, con la quale un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio pubblicitario rappresentato da una *brochure* volta promuovere l'ALBERGO POMPOSA unitamente ai servizi di ristorazione in esso somministrati, reperita dal segnalante alla fine del mese di marzo 2007 nel proprio domicilio in Codigoro (FE), all'interno della cassetta della posta;

VISTA l'istanza di sospensione provvisoria del suddetto messaggio presentata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, contestualmente alla suindicata richiesta pervenuta in data 20 aprile 2007;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 10 maggio 2007, con la quale, tra l'altro, le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti, da far pervenire entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;

VISTA la memoria del 22 maggio 2007, con la quale l'operatore pubblicitario ha reso noto che il messaggio denunciato non è più in diffusione e che lo stesso è stato fatto circolare una sola volta in allegato ad una pubblicazione di carattere locale;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto emerso in atti, il messaggio pubblicitario segnalato non risulta attualmente in diffusione, né sussistono elementi che facciano ritenere probabile la sua reiterazione nel corso del procedimento;

RITENUTO che dalla segnalazione non emergono elementi idonei ad avvalorare gli estremi della particolare urgenza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e all'art. 11 del D.P.R. n. 284/03;

DELIBERA

di rigettare l'istanza di sospensione provvisoria del suindicato messaggio pubblicitario presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

PI5989B - PIZZERIA LOCANDA ESTE CAFFÈ*Provvedimento n. 16895*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2007;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la richiesta di intervento pervenuta in data 17 aprile 2007 ed integrata il 2 maggio 2007, con la quale un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio pubblicitario volto a pubblicizzare il locale "ESTE CAFFÈ – RISTORANTE PIZZERIA – LOCANDA", diffuso su due edizioni del periodico "ADVERTISING MAGAZINE – UN PO NEL DELTA", e precisamente, sul numero di gennaio-febbraio 2007 e su quello di marzo 2007;

VISTA l'istanza di sospensione provvisoria del suddetto messaggio presentata, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, contestualmente alla suindicata richiesta pervenuta in data 20 aprile 2007;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 10 maggio 2007, con la quale, tra l'altro, le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti, da far pervenire entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;

VISTA la memoria presentata dall'operatore pubblicitario in data 18 maggio 2007 nella quale si afferma che il messaggio, a seguito della comunicazione di avvio, è stato rettificato eliminando la dicitura oggetto di contestazione e che la versione oggetto di contestazione non è più in diffusione;

RITENUTO, pertanto, che non emergono elementi idonei ad avvalorare gli estremi della particolare urgenza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e all'art. 11 del D.P.R. n. 284/03;

DELIBERA

di rigettare l'istanza di sospensione provvisoria del suindicato messaggio pubblicitario presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XVII- N. 21 . 2007

Coordinamento redazionale

Lapo Berti

Redazione

Tamara Levi, Lucia Quadrini, Claudia Sansoni, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Documentazione e Biblioteca
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256
E-mail: antitrust@agcm.it
Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
